SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 giugno 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 21 maggio 1999, n. **159.**

Regolamento concernente norme di attuazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, recante: «Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario».

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte;

Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, recante il regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, che all'articolo 6 autorizza il Ministro della sanità a disporre una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera;

Visto il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera;

Visto il decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, ed in particolare l'articolo 1, comma 5, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro per le politiche agricole per la disciplina delle modalità procedurali per addivenire alle determinazioni definitive, da parte delle regioni e province autonome, dei dati comunicati ai sensi dei commi 3 e 4 del suddetto articolo 1;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 22 aprile 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 10 maggio 1999;

Ritenuta l'urgenza dell'entrata in vigore del presente regolamento in considerazione del termine previsto per le comunicazioni dell'A.I.M.A.;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 6655 del 18 maggio 1999;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Comunicazioni dell'A.I.M.A.

1. Entro il 1° giugno 1999, l'A.I.M.A. comunica ai produttori, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i quantitativi di riferimento di fine periodo e le produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998, nonché i quantitativi individuali di inizio periodo 1998-1999, come previsti dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43. Le assegnazioni 1998-1999 valgono come assegnazioni provvisorie per il periodo 1999-2000. I dati oggetto delle predette comunicazioni sono altresì comunicati a ciascun acquirente, sulla base dei propri conferenti per il periodo 1997-1998, attraverso appositi elenchi. Ai fini delle trattenute del prelievo supplementare per i periodi oggetto di comunicazione, gli acquirenti sono tenuti a considerare, fino alla comunicazione delle quote definitive di fine periodo, esclusivamente le quote indicate in tali elenchi. I dati contenuti nelle suddette comunicazioni sono resi dall'A.I.M.A. integralmente disponibili, entro lo stesso termine, alle regioni e province autonome, attraverso il sistema informatico e con elenchi nominativi suddivisi per tipologia di anomalie di cui al comma 4 e per provincia. L'A.I.M.A. fornisce altresì alle regioni e province autonome tutti i dati contenuti nelle comunicazioni di cui al presente comma, con le stesse modalità utilizzate ai fini delle informazioni rese con riguardo alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 27 gennaio 1998, n. 5, con le ulteriori implementazioni che saranno concordate tra l'A.I.M.A. e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

2. Per i fini di cui al comma 1, l'A.I.M.A. fa pervenire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano gli elenchi dei mutamenti di titolarità di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, gli elenchi delle istanze di mobilità nonché dei contratti di affitto o vendita di sola quota, aventi efficacia ai fini della determinazione della quota di fine periodo 1997-1998 e di inizio periodo 1998-1999, risultanti al sistema informativo, distinguendo in tale ambito quelli approvati dalle regioni, quelli non approvati e quelli con anomalie che ne impediscono l'applicabilità.

3. Sulla base degli elenchi di cui al comma 2, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano comunicano tempestivamente all'A.I.M.A. le variazioni non ancora trasmesse e risultanti al sistema informativo, ovvero quelle per le quali è intervenuta l'approvazione o modifica successiva, nonché l'eventuale correzione delle anomalie di cui al comma 2.

4. Le anomalie, di cui agli elenchi del comma 1, sono le seguenti:

a) modelli L1, ovvero dichiarazioni di vendita diretta non firmati da produttori; la segnalazione viene effettuata anche nei casi in cui il produttore non abbia firmato una qualsiasi delle pagine costituenti il modello L1;

b) modelli L1 o dichiarazioni di vendita diretta privi dell'indicazione del numero dei capi o con indicazione del numero dei capi uguale a zero, e contemporanea assenza di capi per l'anno 1997 accertata ai sensi della legge 27 gennaio 1998, n. 5;

c) modelli L1 o dichiarazioni di vendita diretta, recanti l'indicazione del numero dei capi, relativi ad aziende per le quali risulti l'assenza di capi per l'anno 1997, accertata ai sensi della legge 27 gennaio 1998, n. 5;

d) azienda di produzione potenzialmente soggetta a revoca per mancata produzione nel periodo 1997-1998, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993;

e) azienda di produzione potenzialmente soggetta a revoca parziale per ridotta produzione nel quinquennio dal 1993-1994 al 1997-1998, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993.

5. Le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie degli aggiornamenti di quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 4-*bis,* della legge 27 aprile 1999, n. 118, che costituiscono titolo immediatamente esecutivo nei confronti degli acquirenti.

Art. 2.

Comunicazioni non recapitate

1. Tutte le comunicazioni individuali restituite al mittente sono trasmesse a cura dell'A.I.M.A. alle competenti regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per un nuovo inoltro.

Art. 3.

Accertamenti delle regioni e province autonome

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano eseguono gli accertamenti necessari sulle comunicazioni che presentano anomalie, segnalate dall'A.I.M.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nonché sulla base delle istanze di rettifica e correzione dei dati comunicati, presentate dai produttori nel termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione individuale di cui al medesimo comma 1, esclusivamente attraverso il modulo che sarà fornito dall'A.I.M.A. unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1. Gli accertamenti sono effettuati anche attraverso la convocazione del produttore interessato e dell'acquirente, assumendo le determinazioni definitive sui dati di cui alle comunicazioni stesse. Qualora dette determinazioni producano variazione delle produzioni dichiarate esse stesse vanno assunte previa convocazione in contraddittorio del produttore e dell'acquirente interessati; qualora producano variazioni di quota vanno assunte previa convocazione in contraddittorio del produttore interessato.

2. Le istanze di rettifica di cui al comma 1 devono essere presentate esclusivamente nell'ipotesi in cui il produttore interessato intenda richiedere la modifica di dati, notificati con le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, che non risultino già definitivamente accertati ai sensi della legge n. 5 del 1998; le segnalazioni di anomalia di cui all'articolo 1, comma 4, che non hanno provocato rideterminazioni dell'amministrazione in sede di comunicazione non comportano la presentazione di istanza di rettifica.

3. In esito agli accertamenti di cui al comma 1 le regioni e province autonome di Trento e Bolzano apportano entro il medesimo termine, attraverso il sistema informatico, le necessarie variazioni definitive ai dati comunicati dall'A.I.M.A., e ne danno comunicazione agli interessati. In ipotesi di conferma delle anomalie di cui all'articolo 1, comma 4, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano applicano le determinazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 17 febbraio 1998, in quanto compatibili.

Art. 4.

Periodi successivi

1. Il termine per le comunicazioni ai produttori, da parte dell'A.I.M.A., delle produzioni commercializzate nel periodo 1998-1999 e dei quantitativi di riferimento di fine periodo 1998-1999 e di inizio periodo 1999-2000 è fissato per il 30 settembre 1999. Si applicano le disposizioni, le modalità ed i termini di cui agli articoli 1 e 2, in quanto compatibili.

2. Per gli accertamenti e le determinazioni definitive, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, relativamente ai dati comunicati ai sensi del comma 1, si applicano le modalità e i termini di cui all'articolo 3, in quanto compatibili.

Art. 5.

Sistema informatico di supporto

1. Per le finalità di cui al presente decreto, vengono preservati i collegamenti telematici e le procedure istituite tra l'A.I.M.A. e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a supporto degli adempimenti di cui alla legge n. 5 del 1998.

2. L'A.I.M.A. garantisce l'aggiornamento dei dati di cui al comma 1, secondo le procedure ivi previste, e predispone modalità idonee a consentire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per quanto di propria competenza, la disponibilità, per i propri fini istituzionali, delle informazioni contenute nella banca dati del sistema informativo.

3. Il Ministero per le politiche agricole assicura l'attività di coordinamento necessaria ai fini della uniforme applicazione sul territorio nazionale del presente regolamento.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 maggio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti 2 giugno 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 306

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Si trascrive il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43 (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario):

«3. Ai fini dell'esecuzione della compensazione nazionale per il periodo 1997-1998 l'A.I.M.A., entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, effettua:

a) l'aggiornamento dei quantitativi individuali per il periodo 1997-1998, già accertati per detto periodo ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei mutamenti di titolarità ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilità fornite dalle regioni e province autonome;

b) la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, dei quantitativi individuali di riferimento di cui alla lettera *a)* delle produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'A.I.M.A., e delle anomalie in essi riscontrate.

4. Con la medesima comunicazione di cui al comma 3, l'A.I.M.A. provvede all'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1998-1999, di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei mutamenti di titolarità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993, e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilità fornite dalle regioni e province autonome. Tali aggiornamenti sono validi anche come attribuzione provvisoria per il periodo 1999-2000».

— Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 2 della legge 27 gennaio 1998, n. 5 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera):

«5. L'A.I.M.A. comunica ai produttori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei commi da 1 a 3; gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Azienda e fornendo le necessarie prove documentali».

— Il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, recante: «Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario», è il seguente:

«Art. 21 *(Mutamenti nella conduzione delle aziende).* — 1. In caso di successione ereditaria, frazionamento o accorpamento, acquisto o affitto dell'azienda o in presenza di ogni altro atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda, il nuovo conduttore deve inviare, entro quindici giorni dalla variazione intervenuta, copia della relativa documentazione all'A.I.M.A. che, verificatane la regolarità, provvede a recepire dette variazioni in occasione della pubblicazione dei bollettini previsti nell'art. 4 della legge n. 468/1992.

2. Un'apposita comunicazione deve essere, altresì, effettuata alle regioni e all'associazione di appartenenza.

3. Il nuovo conduttore comunica agli acquirenti del precedente conduttore la variazione intervenuta, fornendo la relativa documentazione.

4. Tale variazione va riportata a cura dell'acquirente nella dichiarazione prevista all'art. 7 del presente regolamento.

5. Nei casi di esproprio dell'azienda il conduttore può continuare ad esercitare la propria attività produttiva su un altro terreno conservando la titolarità della quota.

6. Di tale modifica il conduttore è tenuto a dare comunicazione all'A.I.M.A., alla regione ove è ubicata l'azienda espropriata nonché, se la nuova azienda è ubicata in una regione diversa, a quest'ultima.

7. In caso di produttore associato la predetta comunicazione deve essere effettuata anche all'associazione interessata.

8. Ai fini del versamento del prelievo da parte dell'acquirente e dell'applicazione della compensazione di cui all'art. 11 del presente regolamento, i mutamenti intervenuti durante il periodo nella conduzione delle aziende non hanno incidenza anche nel caso in cui il nuovo conduttore non sia socio dell'associazione alla quale era associato il precedente conduttore».

— Si trascrive il testo del comma 4-*bis* dell'art. 1 della legge 27 aprile 1999, n. 118 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario):

«4-*bis*. In attesa dell'aggiornamento definitivo, le regioni e le province autonome sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo quote, i cui dati siano stati regolarmente verificati ed accertati ai sensi della normativa vigente».

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569 (Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario):

«Art. 2 *(Perdita della quota).* — 1. La mancata commercializzazione di latte o prodotti lattieri per un intero periodo comporta per il produttore titolare di quota la perdita della stessa, fatto salvo quanto previsto nelle successive disposizioni del presente articolo.

2. Il periodo di cui al comma 1 è elevato a due periodi qualora il produttore dimostri che la mancata commercializzazione sia imputabile ad una delle seguenti cause:

a) prolungata inattività conseguente ad inabilità del produttore medesimo;

b) esproprio della superficie agricola dell'azienda;

c) furto o perdita accidentale del patrimonio bovino da latte;

d) catastrofe naturale che abbia colpito in maniera notevole l'azienda;

e) distruzione dei fabbricati destinati all'allevamento della mandria lattiera;

f) epizoozie e altre cause sanitarie, comprovate dalla autorità veterinaria, che compromettano la produzione lattiera.

3. A tal fine il produttore interessato deve presentare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione, al competente ufficio regionale entro trenta giorni dal termine del periodo di mancata commercializzazione.

4. La perdita della quota ha effetto dal secondo periodo successivo alla mancata commercializzazione, a meno che il produttore non comunichi, entro il 15 dicembre del primo periodo successivo, al competente, ufficio regionale:

a) l'avvenuta ripresa della commercializzazione;

b) la cessione o l'affitto dell'azienda;

c) la cessione o l'affitto della quota.

5. Le regioni, individuati i produttori che non hanno commercializzato latte o prodotti lattieri nell'arco di un periodo, valutate le istanze di cui al comma 3 e preso atto delle comunicazioni di cui al comma 4, comunicano all'A.I.M.A. gli elementi necessari per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992.

6. Le regioni devono far pervenire all'A.I.M.A. la comunicazione di cui al precedente comma entro il 15 gennaio di ciascun anno.

7. Nei casi previsti dal regolamento CEE n. 2066/92 non si applica all'art. 2, comma 4, della legge n. 468/1992».

«Art. 3 *(Riduzione della quota).* — 1. Le regioni svolgono controlli a verificare la rispondenza della quantità di prodotto commercializzata alla quota assegnata a ciascun produttore.

2. Ove la quantità commercializzata risulti per cinque periodi consecutivi inferiore al 75 per cento della quota spettante al produttore, il quantitativo di riferimento viene ridotto al livello della media di prodotto commercializzato nell'arco dei predetti cinque periodi.

3. In caso di applicazione del comma 2 le regioni provvedono a comunicare i nuovi quantitativi all'A.I.M.A., per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992.

4. Le regioni devono far pervenire all'A.I.M.A. la comunicazione di cui al comma 3 entro il 15 gennaio di ciascun anno».

Nota all'art. 3:

— Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 del decreto ministeriale 17 febbraio 1998, recante: «Modalità per l'istruttoria di ricorsi di riesame e per l'applicazione del decreto-legge 1º dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5», è il seguente:

«2. L'A.I.M.A. nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 1, per quanto attiene la determinazione dei quantitativi prodotti e commercializzati nei periodi 1995/1996 e 1996/1997, segnala agli interessati le seguenti modalità di trattamento delle anomalie dichiarative riscontrate nelle dichiarazioni:

a) modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori:

la produzione viene assunta uguale a zero nei casi in cui il produttore o l'acquirente non abbiano firmato una qualsiasi delle pagine costituenti il modello L1;

b) modelli L1 senza indicazione del numero di capi o con capi indicati uguali a zero:

la produzione viene assunta uguale a zero nei casi in cui il numero di vacche, accertato ai sensi del comma 1, risulti uguale a zero;

c) modelli L1 con produzione incompatibile con il numero delle vacche:

qualora la produzione dichiarata nel modello L1 superi di oltre il 20% la potenzialità produttiva della stalla, ottenuta moltiplicando il numero di vacche accertato ai sensi del comma 1 per la media produttiva provinciale A.I.A., viene assunto come quantitativo determinato, la predetta potenzialità produttiva;

d) contratti anomali:

1) la commissione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 1º dicembre 1997, n. 411, verifica l'eventuale natura fittizia o comunque illecita dei contratti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d),* del citato decreto-legge n. 411/1997; a seguito di tale esame trasmette all'A.I.M.A. la relazione ai fini della determinazione dei quantitativi commercializzati che devono essere imputati ai soggetti interessati. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2, penultimo periodo del suddetto decreto-legge n. 411/1997, così come modificato dalla legge di conversione n. 5 del 27 gennaio 1998, l'A.I.M.A. esamina i contratti pervenuti alla predetta Commissione dopo il termine prescritto dallo stesso art. 2, comma 2, ed entro la data della presentazione della relazione suddetta nel rispetto di tutti i criteri già adottati dalla commissione predetta;

2) L'A.I.M.A. invia alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano competenti per territorio un verbale per ciascun «contratto anomalo» verificato, nel quale siano chiaramente indicati gli elementi su cui si è basata per dichiarare la natura fittizia o illecita dei singoli contratti;

e) altre casistiche:

1) la produzione viene assunta uguale a zero nei casi in cui errori o mancanze di identificativi fiscali validi non consentano di ricondurre inequivocabilmente la produzione dichiarata con il modello L1 ad una azienda;

2) per le aziende titolari di premi per vacche nutrici il quantitativo di latte prodotto e commercializzato in un determinato periodo è calcolato sulla base del numero di vacche accertato ai sensi del punto 1, diminuito del numero di vacche appartenenti alle razze da latte di cui al regolamento (CEE) n. 2066/92, ammesse al premio per vacche nutrici per il periodo medesimo, secondo le modalità di cui alla lettera *c).*

3. L'azzeramento di cui alle lettere precedenti delle produzioni dichiarate in assenza di ricorso di riesame, di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge 1º dicembre 1997, n. 411, comporta, per il produttore interessato, l'applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, con conseguente revoca della quota posseduta, con effetto dal periodo successivo a quello cui la revoca si riferisce. La riduzione della produzione è valutata ai fini dell'applicazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569».

99G0232

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 1999.

Approvazione del piano di stralcio delle «Attività estrattive del fiume Arno».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme per la difesa del suolo;

Visti, in particolare, l'art. 4 comma 1, lettera *c)*, e art. 18 della legge n. 183/1989, concernenti le modalità di formazione e di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto l'art. 17 della legge n. 183/1989, come modificato dall'art. 12, comma 6-*ter*, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, che prevede che i piani di bacino idrografico possano essere redatti e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Tenuto conto che l'Autorità di bacino del fiume Arno, con deliberazione n. 52 del 14 luglio 1994 del proprio comitato istituzionale, ha adottato lo schema di piano di bacino e l'articolazione funzionale del piano stesso, dei settori di intervento e dei relativi piani stralcio;

Tenuto conto che con deliberazione n. 80 del 31 ottobre 1995 lo stesso comitato istituzionale ha adottato il progetto di piano stralcio di bacino del fiume Arno per il settore funzionale delle attività estrattive ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Considerato che con deliberazione n. 81 del 31 ottobre 1995, il comitato istituzionale della stessa Autorità di bacino ha adottato, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla citata legge n. 493/1993, le misure di salvaguardia concernenti «Vincoli di non attivazione di nuove cave nel bacino del fiume Arno»;

Vista la deliberazione del citato comitato istituzionale n. 84 del 29 gennaio 1996, con la quale sono state apportate modifiche alla deliberazione dello stesso comitato istituzionale n. 81 del 31 ottobre 1995, concernente la «Regolamentazione dell'asportazione di materiali inerti sia in alveo ordinario che nelle aree golenali e nelle aree di naturale esondazione e/o di pertinenza fluviale»;

Vista la deliberazione del richiamato comitato istituzionale n. 85 del 29 gennaio 1996, con la quale sono state conseguentemente apportate modifiche all'allegato della sopra citata delibera n. 80 del 31 ottobre 1995;

Considerato che dell'adozione del progetto di piano di bacino per stralci relativo al settore funzionale delle attività estrattive è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1996, nonché nei bollettini ufficiali della regione Toscana n. 18 del 27 marzo 1996 (sez. III) e della regione Umbria n. 13 del 13 marzo 1996 (Parti I, II - serie generale);

Viste le comunicazioni inviate dalle regioni interessate, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183/1989, rispettivamente con nota del 15 maggio 1996 della regione Umbria e del 25 luglio 1996 della regione Toscana;

Viste le valutazioni e le osservazioni espresse dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 19 marzo 1998 sul «Progetto di piano stralcio relativo al settore funzionale delle attività estrattive nel bacino del fiume Arno»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, in attuazione dell'art. 87 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sopprime i pareri del consiglio superiore dei lavori pubblici e della conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previsti dalla legge n. 183/1989;

Vista la delibera n. 128 del 14 ottobre 1998 del sopra citato comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno con la quale, tenuto conto di quanto disposto dal sopra richiamato decreto legislativo n. 112/1998, è stato adottato il piano stralcio delle attività estrattive del fiume Arno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 31 marzo 1999;

Su proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il piano stralcio delle «attività estrattive» del fiume Arno, indicato nelle premesse, adottato con la deliberazione n. 128 del 14 ottobre 1998 dell'autorità di bacino del fiume Arno, con gli elaborati e gli allegati di seguito specificati, che fanno parte integrante del presente decreto:

1) norma di piano;

2) criteri per la redazione dei piani di coltivazione e ripristino;

3) cartografia della distribuzione e caratterizzazione delle cave e delle miniere a cielo aperto esistenti (scala 1: 200.000);

4) cartografia delle aree golenali e di naturale esondazione e/o di pertinenza fluviale soggette a divieto di asportazione di materiali inerti di cui alla norma di piano n. 1 (scala 1:25.000 e scala 1:200.000).

Art. 2.

1. Le tavole grafiche, le norme e gli strumenti di intervento del piano, la documentazione tecnica di cui all'art. 1 del presente decreto, nonché i relativi allegati, sono depositati presso il Ministero dei lavori pubblici (direzione generale della difesa del suolo), e presso l'Autorità di bacino del fiume Arno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 213

99A4506

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 1999.

Approvazione del piano di stralcio della «Qualità delle acque del fiume Arno».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme per la difesa del suolo;

Visti, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera *c)*, e l'art. 18 della legge n. 183/1989, concernenti le modalità di formazione e di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto l'art. 17 della legge n. 183/1989, come modificato dall'art. 12, comma 6-*ter*, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, che prevede che i piani di bacino idrografico possano essere redatti e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Tenuto conto che l'Autorità di bacino del fiume Arno, con deliberazione n. 52 del 14 luglio 1994 del proprio comitato istituzionale, ha adottato lo schema di piano di bacino, la relativa articolazione funzionale dello stesso piano, dei settori di intervento e dei piani stralcio;

Considerato che con deliberazione n. 63 del 14 marzo 1995, il comitato istituzionale della stessa Autorità di bacino ha adottato, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla citata legge n. 493/1993, il progetto di piano di bacino per stralci relativo al settore funzionale della qualità delle acque del fiume Arno;

Considerato che dell'adozione del progetto di piano di bacino per stralci relativo al settore funzionale delle qualità delle acque del fiume Arno è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167, 19 luglio 1995, nonché nei bollettini ufficiali della regione Toscana n. 46 del 19 luglio 1995 (sez. III) e della regione Umbria n. 39 del 2 agosto 1995 (Parti I, II - serie generale);

Visti i pareri dalle regioni interessate, resi ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge n. 183/1989, formulati con delibera delle competenti giunte regionali, rispettivamente in data 9 novembre 1995 della regione Umbria e in data 5 febbraio 1996 della regione Toscana;

Visto il parere favorevole, con osservazioni, del comitato nazionale della difesa del suolo dell'8 maggio 1996;

Vista la delibera n. 109 del 15 luglio 1997 del sopra citato comitato istituzionale dell'Autorità di bacino, con la quale è stato adottato il piano di bacino stralcio relativo alla qualità delle acque del fiume Arno;

Visto il parere favorevole, con osservazioni, del consiglio superiore dei lavori pubblici in data 27 febbraio 1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, in attuazione dell'art. 87 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sopprime i pareri del consiglio superiore dei lavori pubblici e della conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previsti dalla legge n. 183/1989;

Vista la delibera n. 116 del 6 maggio 1998, con la quale il richiamato comitato istituzionale, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 112/1998 sopra richiamato, ritiene che il piano adottato possa essere trasmesso al Consiglio dei Ministri per l'approvazione e, considerato il tempo trascorso dall'adozione del piano stesso, delega il segretario generale dell'autorità ad aggiornare i dati contenuti nel piano stralcio sopra indicato;

Vista la nota n. 2781 del 16 novembre 1998, con la quale il segretario generale dell'Autorità di bacino comunica gli aggiornamenti dei dati riportati nel piano adottato;

Visto il nulla osta comunicato con nota n. 517/22/2 in data 21 gennaio 1999, dal competente Ministero dei lavori pubblici, all'ulteriore iter di approvazione del piano stralcio relativo alla qualità delle acque del bacino del fiume Arno;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 31 marzo 1999;

Su proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il piano stralcio della «Qualità delle acque» del fiume Arno, indicato nelle premesse, adottato con la deliberazione n. 109 del 15 luglio 1997 dell'Autorità di bacino del fiume Arno, con gli aggiornamenti comunicati dal segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Arno, comprensivo degli elaborati e degli allegati di seguito specificati, che fanno parte integrante del presente decreto:

quadro degli strumenti di intervento:

1) normativa politico-amministrativa (norme, direttive e raccomandazioni);

2) criteri gestionali;

3) organizzazione e gestione dei sistemi di monitoraggio e controllo;

4) interventi strutturali - opere principali;

5) ricerca;

6) educazione ed informazione del pubblico;

programmazione degli interventi e definizione delle risorse necessarie:

1) quadro riassuntivo degli strumenti di intervento e delle risorse necessarie;

2) programma triennale di intervento.

Art. 2.

1. Le norme di attuazione del piano stralcio, gli strumenti di intervento, la programmazione degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, le schede e le relazioni tecniche e la documentazione allegata, sono depositati presso il Ministero dei lavori pubblici (direzione generale della difesa del suolo), e presso l'Autorità di bacino del fiume Arno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 214

99A4507

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 1999.

Ripartizione delle risorse finanziarie previste dall'art. 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dall'art. 50, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, concernente misure urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente il rifinanziamento dei programmi di intervento nelle regioni Marche ed Umbria;

Considerato che occorre procedere all'ulteriore ripartizione delle risorse finanziarie tra le regioni Marche ed Umbria d'intesa con il Dipartimento della protezione civile al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione conseguente la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Vista la nota n. 29/1746/UCD del 7 maggio 1999 con la quale i presidenti delle regioni Marche ed Umbria, sulla base delle intese raggiunte in data 6 maggio 1999 con il Dipartimento della protezione civile, hanno convenuto di ripartire le risorse finanziarie previste dalle richiamate leggi;

Considerato che la definitiva quantificazione dei costi per la ricostruzione può essere oggetto di ulteriori approfondimenti tecnico-amministrativi legati alla particolare complessità degli interventi;

Ritenuto di accogliere la proposta delle regioni Marche ed Umbria;

Decreta:

1. La ripartizione definitiva delle disponibilità rimanenti di cui all'art. 15, comma 1, della legge 30 marzo 1998, n. 61, è la seguente: 65 per cento regione Umbria, 35 per cento regione Marche.

2. Le risorse stanziate dall'art. 50, comma 1, lettera *d)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono ripartite nelle stesse proporzioni indicate al comma 1, ad eccezione di una quota pari a lire 100 miliardi dei limiti di impegno autorizzati a partire dal 2001.

3. La rimanente disponibilità pari a lire 100 miliardi dei limiti di impegno autorizzati a partire dal 2001, verrà ripartita successivamente in modo da compensare eventuali squilibri risultanti dal costo effettivo degli interventi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1999

Il Presidente: D'ALEMA

99A4508

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 21 maggio 1999.

Programma operativo multiregionale 940022/I/1 - Sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione» - Terza annualità - Avviso n. 4/98 - Amministrazione provinciale di Benevento.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, legge quadro in materia di formazione professionale, come modificata dalla legge n. 236/1993, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7, della legge n. 183/1987, che disciplina la raccolta e l'elaborazione da parte del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge, dei dati contabili concernenti i flussi finanziari della Comunità europea riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essa collegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE n. 2052/88 come modificato dal regolamento n. 2081/93 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE n. 4253/88 come modificato dal regolamento n. 2082/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari dall'altro;

Visto il regolamento CEE n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88, per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Visto il programma operativo multiregionale 940022/I/1 «Formazione formatori e funzionari della pubblica amministrazione» a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione n. C(94)3491 del 16 dicembre 1994;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - del 4 dicembre 1995, con il quale è stata affidata al Dipartimento della funzione pubblica l'attuazione del sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione» per l'intero sessennio 1994/1999, parte integrante del programma operativo sopra citato;

Vista la delibera CIPE 6 maggio 1998, riguardante la definizione, il coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nell'anno 1999, in relazione all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93;

Visto l'avviso n. 1/98 del 31 marzo 1998, del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 1998, per l'attuazione del suddetto programma operativo - terza annualità, rivolto alle pubbliche amministrazioni delle aree dell'obiettivo 1, interessate ad interventi di informazione, formazione e affiancamento consulenziale per i propri dipendenti per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo locale e della innovazione e coesione amministrativa;

Visto l'avviso n. 4/98 del 3 novembre 1998, del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato nel supplemento ordinario n. 197 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1998, di chiamata agli enti attuatori per l'attuazione delle proposte di progetti formativi selezionate nell'ambito di quelle pervenute alle scadenze del 27 maggio 1998 e del 31 agosto 1998, previste dall'avviso sopra citato;

Tenuto conto che l'avviso n. 4/98 del 3 novembre 1998, prevede trentasei interventi formativi di cui ventisette di supporto formativo e consulenziale alla sperimentazione ed alla costituzione dello sportello unico per le imprese (schede da 1 a 27);

Vista la decisione C(94)3491 del 16 dicembre 1994, relativamente al programma operativo multiregionale 940022/I/1, come modificata dalla decisione C(98) 4411 del 19 gennaio 1999;

Tenuto conto che l'avviso n. 4/98 per le attività inserite nel medesimo prevede un impegno di risorse di L. 18.312.010.000, corrispondenti a euro 9.457.364;

Tenuto conto che il programma operativo stesso prevede un contributo del 75% a carico del Fondo sociale europeo ed un cofinanziamento nazionale del 25% a carico del Fondo di rotazione legge n. 183/1987;

Visto il decreto del 1° febbraio 1999, come modificato dal decreto del 4 febbraio 1999, del Ministro per la funzione pubblica che ha istituito la commissione di valutazione e selezione delle candidature presentate ai sensi del citato avviso n. 4/98 del 3 novembre 1998;

Considerato che con la riunione del 7 aprile 1999, la commissione ha terminato la valutazione e la selezione delle candidature relative ai ventisette interventi di supporto formativo e consulenziale alla sperimentazione

ed alla costituzione dello sportello unico per le imprese ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998 e, quindi, redatto le rispettive graduatorie;

Visti i decreti del 22 aprile 1999 del Dipartimento della funzione pubblica con i quali sono stati ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione i ventisette interventi relativi alla realizzazione dello sportello unico di cui al precedente punto, risultanti primi nelle rispettive graduatorie;

Considerato che in data 6 maggio 1999, la commissione ha concluso la valutazione e la selezione delle candidature relative agli ulteriori nove interventi previsti dall'avviso n. 4/98 (schede da 28 a 36) e, quindi, redatto le rispettive graduatorie;

Vista, in particolare, la graduatoria relativa alla realizzazione dell'azione 1.1 per l'amministrazione provinciale di Benevento;

Decreta:

Art. 1.

A valere sulle risorse finanziarie 1999, è ammesso al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione il progetto che ha ottenuto il punteggio più alto nella graduatoria e descritto nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'impegno finanziario del presente decreto è pari a L. 389.916.000 corrispondenti a euro 201.375, di cui L. 292.437.000 corrispondenti a euro 151.031 a carico del Fondo sociale europeo e L. 97.479.000 corrispondenti a euro 50.344 a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

Roma, 21 maggio 1999

Il dirigente generale: POTI

ALLEGATO

Scheda 28 - Provincia di Benevento

ID	Soggetto proponente	Valore proposta Lit.	Quota F.S.E. Lit.	Quota F.R. Lit.	Valore proposta euro	Quota F.S.E. euro	Quota F.R. euro
256	Università degli studi del Sannio (ass.: INSUD S.p.a., Fondazione IDIS - Città della scienza, Parco scientifico e tecnologico di Salerno e delle aree interne della Campania S.c.p.a.)	389.916.000	292.437.000	97.479.000	201.375	151.031	50.344

99A4492

DECRETO 21 maggio 1999.

Programma operativo multiregionale 940022/I/1 - Sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione» - Terza annualità - Avviso n. 4/98 - Amministrazione provinciale di Crotone.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, legge quadro in materia di formazione professionale, come modificata dalla legge n. 236/1993, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7 della legge n. 183/1987, che disciplina la raccolta e l'elaborazione da parte del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge, dei dati contabili concernenti i flussi finanziari della Comunità europea riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essa collegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE n. 2052/88 come modificato dal regolamento n. 2081/93 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE n. 4253/88 come modificato dal regolamento n. 2082/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari dall'altro;

Visto il regolamento CEE n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88, per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Visto il Programma operativo multiregionale 940022/I/1 «Formazione formatori e funzionari della pubblica amministrazione» a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione n. C(94)3491 del 16 dicembre 1994;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - del 4 dicembre 1995, con il quale è stata affidata al Dipartimento della funzione pubblica l'attuazione del sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione» per l'intero sessennio 1994/1999, parte integrante del programma operativo sopra citato;

Vista la delibera CIPE 6 maggio 1998, riguardante la definizione, il coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nell'anno 1999, in relazione all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93;

Visto l'avviso n. 1/98 del 31 marzo 1998, del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 1998, per l'attuazione del suddetto programma operativo - terza annualità, rivolto alle pubbliche amministrazioni delle aree dell'obiettivo 1, interessate ad interventi di informazione, formazione e affiancamento consulenziale per i propri dipendenti per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo locale e della innovazione e coesione amministrativa;

Visto l'avviso n. 4/98 del 3 novembre 1998, del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato nel supplemento ordinario n. 197 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1998, di chiamata agli enti attuatori per l'attuazione delle proposte di progetti formativi selezionate nell'ambito di quelle pervenute alle scadenze del 27 maggio 1998 e del 31 agosto 1998, previste dall'avviso sopra citato;

Tenuto conto che l'avviso n. 4/98 del 3 novembre 1998, prevede trentasei interventi formativi di cui ventisette di supporto formativo e consulenziale alla sperimentazione ed alla costituzione dello sportello unico per le imprese (schede da 1 a 27);

Vista la decisione C(94)3491 del 16 dicembre 1994, relativamente al programma operativo multiregionale 940022/I/1, come modificata dalla decisione C(98) 4411 del 19 gennaio 1999;

Tenuto conto che l'avviso n. 4/98 per le attività inserite nel medesimo prevede un impegno di risorse di L. 18.312.010.000, corrispondenti a euro 9.457.364;

Tenuto conto che il programma operativo stesso prevede un contributo del 75% a carico del Fondo sociale europeo ed un cofinanziamento nazionale del 25% a carico del Fondo di rotazione legge n. 183/1987;

Visto il decreto del 1° febbraio 1999, come modificato dal decreto del 4 febbraio 1999, del Ministro per la funzione pubblica che ha istituito la commissione di valutazione e selezione delle candidature presentate ai sensi del citato avviso n. 4/98 del 3 novembre 1998;

Considerato che con la riunione del 7 aprile 1999, la commissione ha terminato la valutazione e la selezione delle candidature relative ai ventisette interventi di supporto formativo e consulenziale alla sperimentazione ed alla costituzione dello sportello unico per le imprese ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998 e, quindi, redatto le rispettive graduatorie;

Visti i decreti del 22 aprile 1999 del Dipartimento della funzione pubblica con i quali sono stati ammessi al finanziamento del fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione i ventisette interventi relativi alla realizzazione dello sportello unico di cui al precedente punto, risultanti primi nelle rispettive graduatorie;

Considerato che in data 6 maggio 1999, la commissione ha concluso la valutazione e la selezione delle candidature relative agli ulteriori nove interventi previsti dall'avviso n. 4/98 (schede da 28 a 36) e, quindi, redatto le rispettive graduatorie;

Vista, in particolare, la graduatoria relativa alla realizzazione dell'azione 1.2 per l'amministrazione provinciale di Crotone;

Decreta:

Art. 1.

A valere sulle risorse finanziarie 1999, è ammesso al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione il progetto che ha ottenuto il punteggio più alto nella graduatoria e descritto nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'impegno finanziario del presente decreto è pari a L. 287.500.000 corrispondenti a euro 148.481, di cui L. 215.625.000 corrispondenti a euro 111.361 a carico del Fondo sociale europeo e L. 71.875.000 corrispondenti a euro 37.120 a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

Roma, 21 maggio 1999

Il dirigente generale: POTI

ALLEGATO

Scheda 33 - Provincia di Crotone

ID	Soggetto proponente	Valore proposta Lit.	Quota F.S.E. Lit.	Quota F.R. Lit.	Valore proposta euro	Quota F.S.E. euro	Quota F.R. euro
290	Istituto Tagliacarne	287.500.000	215.625.000	71.875.000	148.481	111.361	37.120

99A4493

DECRETO 21 maggio 1999.

Programma operativo multiregionale 940022/I/1 - Sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione» - Terza annualità - Avviso n. 4/98 - Amministrazione provinciale di Crotone e altri.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, legge quadro in materia di formazione professionale, come modificata dalla legge n. 236/1993, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7 della legge n. 183/1987, che disciplina la raccolta e l'elaborazione da parte del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge, dei dati contabili concernenti i flussi finanziari della Comunità europea riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essa collegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE n. 2052/88 come modificato dal regolamento n. 2081/93 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE n. 4253/88 come modificato dal regolamento n. 2082/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari dall'altro;

Visto il regolamento CEE n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88, per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Visto il programma operativo multiregionale 940022/I/1 «Formazione formatori e funzionari della pubblica amministrazione» a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione n. C(94)3491 del 16 dicembre 1994;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - del 4 dicembre 1995, con il quale è stata affidata al Dipartimento della funzione pubblica l'attuazione del sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione» per l'intero sessennio 1994/1999, parte integrante del programma operativo sopra citato;

Vista la delibera CIPE 6 maggio 1998, riguardante la definizione, il coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nell'anno 1999, in relazione all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93;

Visto l'avviso n. 1/98 del 31 marzo 1998, del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 1998, per l'attuazione del suddetto programma operativo - terza annualità, rivolto alle pubbliche amministrazioni delle aree dell'obiettivo 1, interessate ad interventi di informazione, formazione e affiancamento consulenziale per i propri dipendenti per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo locale e della innovazione e coesione amministrativa;

Visto l'avviso n. 4/98 del 3 novembre 1998, del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato nel supplemento ordinario n. 197 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1998, di chiamata agli enti attuatori per l'attuazione delle proposte di progetti formativi selezionate nell'ambito di quelle pervenute alle scadenze del 27 maggio 1998 e del 31 agosto 1998, previste dall'avviso sopra citato;

Tenuto conto che l'avviso n. 4/98 del 3 novembre 1998, prevede trentasei interventi formativi di cui ventisette di supporto formativo e consulenziale alla sperimentazione ed alla costituzione dello sportello unico per le imprese (schede da 1 a 27);

Vista la decisione C(94)3491 del 16 dicembre 1994, relativamente al programma operativo multiregionale 940022/I/1, come modificata dalla decisione C(98) 4411 del 19 gennaio 1999;

Tenuto conto che l'avviso n. 4/98 per le attività inserite nel medesimo prevede un impegno di risorse di L. 18.312.010.000, corrispondenti a euro 9.457.364;

Tenuto conto che il programma operativo stesso prevede un contributo del 75% a carico del Fondo sociale europeo ed un cofinanziamento nazionale del 25% a carico del Fondo di rotazione legge n. 183/1987;

Visto il decreto del 1° febbraio 1999, come modificato dal decreto del 4 febbraio 1999, del Ministro per la funzione pubblica che ha istituito la commissione di valutazione e selezione delle candidature presentate ai sensi del citato avviso n. 4/98 del 3 novembre 1998;

Considerato che con la riunione del 7 aprile 1999, la commissione ha terminato la valutazione e la selezione delle candidature relative ai ventisette interventi di supporto formativo e consulenziale alla sperimentazione ed alla costituzione dello sportello unico per le imprese ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998 e, quindi, redatto le rispettive graduatorie;

Visti i decreti del 22 aprile 1999 del Dipartimento della funzione pubblica con i quali sono stati ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione i ventisette interventi relativi alla realizzazione dello sportello unico di cui al precedente punto, risultanti primi nelle rispettive graduatorie;

Considerato che in data 6 maggio 1999, la commissione ha concluso la valutazione e la selezione delle candidature relative agli ulteriori nove interventi previsti dall'avviso n. 4/98 (schede da 28 a 36) e, quindi, redatto le rispettive graduatorie;

Vista, in particolare, la graduatoria relativa alla realizzazione dell'azione 1.2 per l'amministrazione provinciale di Crotone;

Decreta:

Art. 1.

A valere sulle risorse finanziarie 1999, è ammesso al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione il progetto che ha ottenuto il punteggio più alto nella graduatoria e descritto nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'impegno finanziario del presente decreto è pari a L. 130.000.000 corrispondenti a euro 67.139, di cui L. 97.500.000 corrispondenti a euro 50.355 a carico del Fondo sociale europeo e L. 32.500.000 corrispondenti a euro 16.785 a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

Roma, 21 maggio 1999

Il dirigente generale: POTI

ALLEGATO

Scheda 32 - Provincia di Crotone e altri

ID	Soggetto proponente	Valore proposta Lit.	Quota F.S.E. Lit.	Quota F.R. Lit.	Valore proposta euro	Quota F.S.E. euro	Quota F.R. euro
285	Consorzio SUDGEST	130.000.000	97.500.000	32.500.000	67.139	50.355	16.785

99A4494

DECRETO 21 maggio 1999.

Programma operativo multiregionale 940022/I/1 - Sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione» - Terza annualità - Avviso n. 4/98 - Amministrazione provinciale di Enna.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, legge quadro in materia di formazione professionale, come modificata dalla legge n. 236/1993, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7 della legge n. 183/1987, che disciplina la raccolta e l'elaborazione da parte del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge, dei dati contabili concernenti i flussi finanziari della Comunità europea riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essa collegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE n. 2052/88 come modificato dal regolamento n. 2081/93 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE n. 4253/88 come modificato dal regolamento n. 2082/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari dall'altro;

Visto il regolamento CEE n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88, per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Visto il programma operativo multiregionale 940022/I/1 «Formazione formatori e funzionari della pubblica amministrazione» a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione n. C(94)3491 del 16 dicembre 1994;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - del 4 dicembre 1995, con il quale è stata affidata al Dipartimento della funzione pubblica l'attuazione del sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione» per l'intero sessennio 1994/1999, parte integrante del programma operativo sopra citato;

Vista la delibera CIPE 6 maggio 1998, riguardante la definizione, il coordinamento e finanziamento del pro-

gramma degli interventi finanziari da effettuarsi nell'anno 1999, in relazione all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93;

Visto l'avviso n. 1/98 del 31 marzo 1998, del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 1998, per l'attuazione del suddetto programma operativo - terza annualità, rivolto alle pubbliche amministrazioni delle aree dell'obiettivo 1, interessate ad interventi di informazione, formazione e affiancamento consulenziale per i propri dipendenti per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo locale e della innovazione e coesione amministrativa;

Visto l'avviso n. 4/98 del 3 novembre 1998, del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato nel supplemento ordinario n. 197 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1998, di chiamata agli enti attuatori per l'attuazione delle proposte di progetti formativi selezionate nell'ambito di quelle pervenute alle scadenze del 27 maggio 1998 e del 31 agosto 1998, previste dall'avviso sopra citato;

Tenuto conto che l'avviso n. 4/98 del 3 novembre 1998, prevede trentasei interventi formativi di cui ventisette di supporto formativo e consulenziale alla sperimentazione ed alla costituzione dello sportello unico per le imprese (schede da 1 a 27);

Vista la decisione C(94)3491 del 16 dicembre 1994, relativamente al programma operativo multiregionale 940022/I/1, come modificata dalla decisione C(98) 4411 del 19 gennaio 1999;

Tenuto conto che l'avviso n. 4/98 per le attività inserite nel medesimo prevede un impegno di risorse di L. 18.312.010.000, corrispondenti a euro 9.457.364;

Tenuto conto che il programma operativo stesso prevede un contributo del 75% a carico del Fondo sociale europeo ed un cofinanziamento nazionale del 25% a carico del Fondo di rotazione legge n. 183/1987;

Visto il decreto del 1° febbraio 1999, come modificato dal decreto del 4 febbraio 1999, del Ministro per la funzione pubblica che ha istituito la commissione di valutazione e selezione delle candidature presentate ai sensi del citato avviso n. 4/98 del 3 novembre 1998;

Considerato che con la riunione del 7 aprile 1999, la commissione ha terminato la valutazione e la selezione delle candidature relative ai ventisette interventi di supporto formativo e consulenziale alla sperimentazione ed alla costituzione dello sportello unico per le imprese ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998 e, quindi, redatto le rispettive graduatorie;

Visti i decreti del 22 aprile 1999 del Dipartimento della funzione pubblica con i quali sono stati ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione i ventisette interventi relativi alla realizzazione dello sportello unico di cui al precedente punto, risultanti primi nelle rispettive graduatorie;

Considerato che in data 6 maggio 1999, la Commissione ha concluso la valutazione e la selezione delle candidature relative agli ulteriori nove interventi previsti dall'avviso n. 4/98 (schede da 28 a 36) e, quindi, redatto le rispettive graduatorie;

Vista, in particolare, la graduatoria relativa alla realizzazione dell'azione 2.1.2 per l'amministrazione provinciale di Enna;

Decreta:

Art. 1.

A valere sulle risorse finanziarie 1999, è ammesso al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione il progetto che ha ottenuto il punteggio più alto nella graduatoria e descritto nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'impegno finanziario del presente decreto è pari a L. 513.600.000 corrispondenti a euro 265.252, di cui L. 385.200.000 corrispondenti a euro 198.939 a carico del Fondo sociale europeo e L. 128.400.000 corrispondenti a euro 66.313 a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

Roma, 21 maggio 1999

Il dirigente generale: POTI

ALLEGATO

Scheda 35 - Provincia di Enna

ID	Soggetto proponente	Valore proposta Lit.	Quota F.S.E. Lit.	Quota F.R. Lit.	Valore proposta euro	Quota F.S.E. Euro	Quota F.R. euro
302	AF Forum (Enfap - Comitato regionale Sicilia)	513.600.000	385.200.000	128.400.000	265.252	198.939	66.313

99A4495

DECRETO 21 maggio 1999.

Programma operativo multiregionale 940022/I/1 - Sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione» - Terza annualità - Avviso n. 4/98 - Amministrazione comunale di San Giorgio Jonico e altri.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, legge quadro in materia di formazione professionale, come modificata dalla legge n. 236/1993, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7 della legge n. 183/1987, che disciplina la raccolta e l'elaborazione da parte del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge, dei dati contabili concernenti i flussi finanziari della Comunità europea riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essa collegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE n. 2052/88 come modificato dal regolamento n. 2081/93 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE n. 4253/88 come modificato dal regolamento n. 2082/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari dall'altro;

Visto il regolamento CEE n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88, per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Visto il programma operativo multiregionale 940022/I/1 «Formazione formatori e funzionari della pubblica amministrazione» a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione n. C(94)3491 del 16 dicembre 1994;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, del 4 dicembre 1995, con il quale è stata affidata al Dipartimento della funzione pubblica l'attuazione del sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione» per l'intero sessennio 1994/1999, parte integrante del programma operativo sopra citato;

Vista la delibera CIPE 6 maggio 1998, riguardante la definizione, il coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nell'anno 1999, in relazione all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93;

Visto l'avviso n. 1/98 del 31 marzo 1998 del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 1998, per l'attuazione del suddetto programma operativo - terza annualità, rivolto alle pubbliche amministrazioni delle aree dell'obiettivo 1, interessate ad interventi di informazione, formazione e affiancamento consulenziale per i propri dipendenti per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo locale e della innovazione e coesione amministrativa;

Visto l'avviso n. 4/98 del 3 novembre 1998, del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato nel supplemento ordinario n. 197 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1998, di chiamata agli enti attuatori per l'attuazione delle proposte di progetti formativi selezionate nell'ambito di quelle pervenute alle scadenze del 27 maggio 1998 e del 31 agosto 1998, previste dall'avviso sopra citato;

Tenuto conto che l'avviso n. 4/98 del 3 novembre 1998, prevede trentasei interventi formativi di cui ventisette di supporto formativo e consulenziale alla sperimentazione ed alla costituzione dello sportello unico per le imprese (schede da 1 a 27);

Vista la decisione C(94)3491 del 16 dicembre 1994, relativamente al programma operativo multiregionale 940022/I/1, come modificata dalla decisione C(98) 4411 del 19 gennaio 1999;

Tenuto conto che l'avviso n. 4/98 per le attività inserite nel medesimo prevede un impegno di risorse di L. 18.312.010.000, corrispondenti a euro 9.457.364;

Tenuto conto che il programma operativo stesso prevede un contributo del 75% a carico del Fondo sociale europeo ed un cofinanziamento nazionale del 25% a carico del Fondo di rotazione legge n. 183/1987;

Visto il decreto del 1° febbraio 1999, come modificato dal decreto del 4 febbraio 1999, del Ministro per la funzione pubblica che ha istituito la commissione di valutazione e selezione delle candidature presentate ai sensi del citato avviso n. 4/98 del 3 novembre 1998;

Considerato che con la riunione del 7 aprile 1999, la commissione ha terminato la valutazione e la selezione delle candidature relative ai ventisette interventi di supporto formativo e consulenziale alla sperimentazione ed alla costituzione dello sportello unico per le imprese ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998 e, quindi, redatto le rispettive graduatorie;

Visti i decreti del 22 aprile 1999 del Dipartimento della funzione pubblica con i quali sono stati ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione i ventisette interventi relativi alla realizzazione dello sportello unico di cui al precedente punto, risultanti primi nelle rispettive graduatorie;

Considerato che in data 6 maggio 1999, la commissione ha concluso la valutazione e la selezione delle candidature relative agli ulteriori nove interventi previsti dall'avviso n. 4/98 (schede da 28 a 36) e, quindi, redatto le rispettive graduatorie;

Vista, in particolare, la graduatoria relativa alla realizzazione dell'azione 1.1 per l'amministrazione comunale di San Giorgio Jonico;

Decreta:

Art. 1.

A valere sulle risorse finanziarie 1999, è ammesso al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione il progetto che ha ottenuto il punteggio più alto nella graduatoria e descritto nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'impegno finanziario del presente decreto è pari a L. 625.020.000 corrispondenti a euro 322.796, di cui L. 468.765.000 corrispondenti a euro 242.097 a carico del Fondo sociale europeo e L. 156.255.000 corrispondenti a euro 80.699 a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

Roma, 21 maggio 1999

Il dirigente generale: POTI

ALLEGATO

Scheda 30 - Comune di San Giorgio Jonico e altri

ID	Soggetto proponente	Valore proposta Lit.	Quota F.S.E. Lit.	Quota F.R. Lit.	Valore proposta euro	Quota F.S.E. euro	Quota F.R. Euro
268	ENAIP Puglia (ass.: Spegea S.r.l., Tecnopolis Csata Novus Ortus S.c.r.l.)	625.020.000	468.765.000	156.255.000	322.796	242.097	80.699

99A4496

DECRETO 21 maggio 1999.

Programma operativo multiregionale 940022/I/1 - Sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione» - Terza annualità - Avviso n. 4/98 - Amministrazione comunale di Aradeo e altri.

IL DIRIGENTE GENERALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, legge quadro in materia di formazione professionale, come modificata dalla legge n. 236/1993, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7 della legge n. 183/1987, che disciplina la raccolta e l'elaborazione da parte del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge, dei dati contabili concernenti i flussi finanziari della Comunità europea riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essa collegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE n. 2052/88 come modificato dal regolamento n. 2081/93 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE n. 4253/88 come modificato dal regolamento n. 2082/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari dall'altro;

Visto il regolamento CEE n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88, per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Visto il programma operativo multiregionale 940022/I/1 «Formazione formatori e funzionari della pubblica amministrazione» a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione n. C(94)3491 del 16 dicembre 1994;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - del 4 dicembre 1995, con il quale è stata affidata al Dipartimento della funzione pubblica l'attuazione del sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione» per l'intero sessennio 1994/1999, parte integrante del programma operativo sopra citato;

Vista la delibera CIPE 6 maggio 1998, riguardante la definizione, il coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nell'anno 1999, in relazione all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93;

Visto l'avviso n. 1/98 del 31 marzo 1998 del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 1998, per l'attuazione del suddetto programma operativo - terza annualità, rivolto alle pubbliche amministrazioni delle aree dell'obiettivo 1, interessate ad interventi di informazione, formazione e affiancamento consulenziale per i propri dipendenti per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo locale e della innovazione e coesione amministrativa;

Visto l'avviso n. 4/98 del 3 novembre 1998, del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato nel supplemento ordinario n. 197 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1998, di chiamata agli enti attuatori per l'attuazione delle proposte di progetti formativi selezionate nell'ambito di quelle pervenute alle scadenze del 27 maggio 1998 e del 31 agosto 1998, previste dall'avviso sopra citato;

Tenuto conto che l'avviso n. 4/98 del 3 novembre 1998, prevede trentasei interventi formativi di cui ventisette di supporto formativo e consulenziale alla sperimentazione ed alla costituzione dello sportello unico per le imprese (schede da 1 a 27);

Vista la decisione C(94)3491 del 16 dicembre 1994, relativamente al programma operativo multiregionale 940022/I/1, come modificata dalla decisione C(98) 4411 del 19 gennaio 1999;

Tenuto conto che l'avviso n. 4/98 per le attività inserite nel medesimo prevede un impegno di risorse di L. 18.312.010.000, corrispondenti a euro 9.457.364;

Tenuto conto che il programma operativo stesso prevede un contributo del 75% a carico del Fondo sociale europeo ed un cofinanziamento nazionale del 25% a carico del Fondo di rotazione legge n. 183/1987;

Visto il decreto del 1° febbraio 1999, come modificato dal decreto del 4 febbraio 1999, del Ministro per la funzione pubblica che ha istituito la commissione di valutazione e selezione delle candidature presentate ai sensi del citato avviso n. 4/98 del 3 novembre 1998;

Considerato che con la riunione del 7 aprile 1999, la commissione ha terminato la valutazione e la selezione delle candidature relative ai ventisette interventi di supporto formativo e consulenziale alla sperimentazione ed alla costituzione dello sportello unico per le imprese ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998 e, quindi, redatto le rispettive graduatorie;

Visti i decreti del 22 aprile 1999 del Dipartimento della funzione pubblica con i quali sono stati ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione i ventisette interventi relativi alla realizzazione dello sportello unico di cui al precedente punto, risultanti primi nelle rispettive graduatorie;

Considerato che in data 6 maggio 1999, la commissione ha concluso la valutazione e la selezione delle candidature relative agli ulteriori nove interventi previsti dall'avviso n. 4/98 (schede da 28 a 36) e, quindi, redatto le rispettive graduatorie;

Vista, in particolare, la graduatoria relativa alla realizzazione dell'azione 1.1 per l'amministrazione comunale di Aradeo;

Decreta:

Art. 1.

A valere sulle risorse finanziarie 1999, è ammesso al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione il progetto che ha ottenuto il punteggio più alto nella graduatoria e descritto nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'impegno finanziario del presente decreto è pari a L. 391.000.000 corrispondenti a euro 201.935, di cui L. 293.250.000 corrispondenti a euro 151.451 a carico del Fondo sociale europeo e L. 97.750.000 corrispondenti a Euro 50.484 a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

Roma, 21 maggio 1999

Il dirigente generale: POTI

ALLEGATO

Scheda 29 - Comune di Aradeo e altri

ID	Soggetto proponente	Valore proposta Lit.	Quota F.S.E. Lit.	Quota F.R. Lit.	Valore proposta euro	Quota F.S.E. euro	Quota F.R. euro
267	IPRES Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (ass.: Unione Regionale delle Camere di Commercio della Puglia, Emme Delta Consultin S.r.l.)	391.000.000	293.250.000	97.750.000	201.935	151.451	50.484

99A4497

DECRETO 21 maggio 1999.

Programma operativo multiregionale 940022/I/1 - Sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione» - Terza annualità - Avviso n. 4/98 - Amministrazione comunale di Agerola e altri.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, legge quadro in materia di formazione professionale, come modificata dalla legge n. 236/1993, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7, della legge n. 183/1987 che disciplina la raccolta e l'elaborazione da parte del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge, dei dati contabili concernenti i flussi finanziari della Comunità europea riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essa collegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE n. 2052/88 come modificato dal regolamento n. 2081/93 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE n. 4253/88 come modificato dal regolamento n. 2082/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari dall'altro;

Visto il regolamento CEE n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88, per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Visto il programma operativo multiregionale 940022/I/1 «Formazione formatori e funzionari della pubblica amministrazione» a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione n. C(94)3491 del 16 dicembre 1994;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - del 4 dicembre 1995, con il quale è stata affidata al Dipartimento della funzione pubblica l'attuazione del sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione» per l'intero sessennio 1994/1999, parte integrante del programma operativo sopra citato;

Vista la delibera CIPE 6 maggio 1998, riguardante la definizione, il coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nell'anno 1999, in relazione all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93;

Visto l'avviso n. 1/98 del 31 marzo 1998, del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 1998, per l'attuazione del suddetto programma operativo - terza annualità, rivolto alle pubbliche amministrazioni delle aree dell'obiettivo 1 interessate ad interventi di informazione, formazione e affiancamento consulenziale per i propri dipendenti per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo locale e della innovazione e coesione amministrativa;

Visto l'avviso n. 4/98 del 3 novembre 1998, del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato nel supplemento ordinario n. 197 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1998, di chiamata agli enti attuatori per l'attuazione delle proposte di progetti formativi selezionate nell'ambito di quelle pervenute alle scadenze del 27 maggio 1998 e del 31 agosto 1998, previste dall'avviso sopra citato;

Tenuto conto che l'avviso n. 4/98 del 3 novembre 1998 prevede trentasei interventi formativi di cui ventisette di supporto formativo e consulenziale alla sperimentazione ed alla costituzione dello sportello unico per le imprese (schede da 1 a 27);

Vista la decisione C(94)3491 del 16 dicembre 1994, relativamente al programma operativo multiregionale 940022/I/1, come modificata dalla decisione C(98)4411 del 19 gennaio 1999;

Tenuto conto che l'avviso n. 4/98 per le attività inserite nel medesimo prevede un impegno di risorse di L. 18.312.010.000, corrispondenti a euro 9.457.364;

Tenuto conto che il programma operativo stesso prevede un contributo del 75% a carico del Fondo sociale europeo ed un cofinanziamento nazionale del 25% a carico del Fondo di rotazione legge n. 183/1987;

Visto il decreto del 1° febbraio 1999, come modificato dal decreto del 4 febbraio 1999, del Ministro per la funzione pubblica che ha istituito la commissione di valutazione e selezione delle candidature presentate ai sensi del citato avviso n. 4/98 del 3 novembre 1998;

Considerato che con la riunione del 7 aprile 1999 la commissione ha terminato la valutazione e la selezione delle candidature relative ai ventisette interventi di supporto formativo e consulenziale alla sperimentazione ed alla costituzione dello sportello unico per le imprese ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998 e, quindi, redatto le rispettive graduatorie;

Visti i decreti del 22 aprile 1999 del Dipartimento della funzione pubblica con i quali sono stati ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione i ventisette interventi relativi alla realizzazione dello sportello unico di cui al precedente punto, risultanti primi nelle rispettive graduatorie;

Considerato che in data 6 maggio 1999 la commissione ha concluso la valutazione e la selezione delle candidature relative agli ulteriori nove interventi previsti dall'avviso n. 4/98 (schede da 28 a 36) e, quindi, redatto le rispettive graduatorie;

Vista, in particolare, la graduatoria relativa alla realizzazione dell'azione 1.2 per l'amministrazione comunale di Agerola;

Decreta:

Art. 1.

A valere sulle risorse finanziarie 1999, è ammesso al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione il progetto che ha ottenuto il punteggio più alto nella graduatoria e descritto nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'impegno finanziario del presente decreto è pari a L. 260.000.000 corrispondenti a euro 134.279, di cui L. 195.000.000 corrispondenti a euro 100.709 a carico del Fondo sociale europeo e L. 65.000.000 corrispondenti a Euro 33.570 a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

Roma, 21 maggio 1999

Il dirigente generale: POTI

ALLEGATO

Scheda 34 - Comune di Agerola e altri

ID	Soggetto proponente	Valore proposta Lit.	Quota F.S.E. Lit.	Quota F.R. Lit.	Valore proposta euro	Quota F.S.E. euro	Quota F.R. euro
300	CONSIEL S.p.a. (ass.: Performa Confcommercio S.c.r.l.)	260.000.000	195.000.000	65.000.000	134.279	100.709	33.570

99A4498

DECRETO 21 maggio 1999.

Programma operativo multiregionale 940022/I/1 - Sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione» - Terza annualità - Avviso n. 4/98 - Amministrazione comunale di Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, legge quadro in materia di formazione professionale, come modificata dalla legge n. 236/1993, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7, della legge n. 183/1987, che disciplina la raccolta e l'elaborazione da parte del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge, dei dati contabili concernenti i flussi finanziari della Comunità europea riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essa collegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE n. 2052/88 come modificato dal regolamento n. 2081/93 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE n. 4253/88 come modificato dal regolamento n. 2082/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari dall'altro;

Visto il regolamento CEE n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88, per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Visto il programma operativo multiregionale 940022/I/1 «Formazione formatori e funzionari della pubblica amministrazione» a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione n. C(94)3491 del 16 dicembre 1994;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - del 4 dicembre 1995, con il quale è stata affidata al Dipartimento della funzione pubblica l'attuazione del sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione» per l'intero sessennio 1994/1999, parte integrante del programma operativo sopra citato;

Vista la delibera CIPE 6 maggio 1998, riguardante la definizione, il coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nell'anno 1999, in relazione all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93;

Visto l'avviso n. 1/98 del 31 marzo 1998, del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 1998, per l'attuazione del suddetto programma operativo - terza annualità, rivolto alle pubbliche amministrazioni delle aree dell'obiettivo 1, interessate ad interventi di informazione, formazione e affiancamento consulenziale per i propri dipendenti per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo locale e della innovazione e coesione amministrativa;

Visto l'avviso n. 4/98 del 3 novembre 1998, del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato nel supplemento ordinario n. 197 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1998, di chiamata agli enti attuatori per l'attuazione delle proposte di progetti formativi selezionate nell'ambito di quelle pervenute alle scadenze del 27 maggio 1998 e del 31 agosto 1998, previste dall'avviso sopra citato;

Tenuto conto che l'avviso n. 4/98 del 3 novembre 1998, prevede trentasei interventi formativi di cui ventisette di supporto formativo e consulenziale alla sperimentazione ed alla costituzione dello sportello unico per le imprese (schede da 1 a 27);

Vista la decisione C(94)3491 del 16 dicembre 1994, relativamente al programma operativo multiregionale 940022/I/1, come modificata dalla decisione C(98) 4411 del 19 gennaio 1999;

Tenuto conto che l'avviso n. 4/98 per le attività inserite nel medesimo prevede un impegno di risorse di L. 18.312.010.000, corrispondenti a euro 9.457.364;

Tenuto conto che il programma operativo stesso prevede un contributo del 75% a carico del Fondo sociale europeo ed un cofinanziamento nazionale del 25% a carico del Fondo di rotazione legge n. 183/1987;

Visto il decreto del 1° febbraio 1999, come modificato dal decreto del 4 febbraio 1999, del Ministro per la funzione pubblica che ha istituito la commissione di valutazione e selezione delle candidature presentate ai sensi del citato avviso n. 4/98 del 3 novembre 1998;

Considerato che con la riunione del 7 aprile 1999 la commissione ha terminato la valutazione e la selezione delle candidature relative ai ventisette interventi di supporto formativo e consulenziale alla sperimentazione ed alla costituzione dello sportello unico per le imprese ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998 e, quindi, redatto le rispettive graduatorie;

Visti i decreti del 22 aprile 1999 del Dipartimento della funzione pubblica con i quali sono stati ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione i ventisette interventi relativi alla realizzazione dello sportello unico di cui al precedente punto, risultanti primi nelle rispettive graduatorie;

Considerato che in data 6 maggio 1999, la commissione ha concluso la valutazione e la selezione delle candidature relative agli ulteriori nove interventi previsti dall'avviso n. 4/98 (schede da 28 a 36) e, quindi, redatto le rispettive graduatorie;

Vista, in particolare, la graduatoria relativa alla realizzazione dell'azione 1.2 per l'amministrazione comunale di Palermo;

Decreta:

Art. 1.

A valere sulle risorse finanziarie 1999, è ammesso al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione il progetto che ha ottenuto il punteggio più alto nella graduatoria e descritto nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'impegno finanziario del presente decreto è pari a L. 500.400.000 corrispondenti a euro 258.435, di cui L. 375.300.000 corrispondenti a euro 193.826 a carico del Fondo sociale europeo e L. 125.100.000 corrispondenti a euro 64.609 a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

Roma, 21 maggio 1999

Il dirigente generale: POTI

ALLEGATO

Scheda 31 - Comune di Palermo

ID	Soggetto proponente	Valore proposta Lit.	Quota F.S.E. Lit.	Quota F.R. Lit.	Valore proposta euro	Quota F.S.E. euro	Quota F.R. euro
281	ISIDA (ass.: AF Forum)	500.400.000	375.300.000	125.100.000	258.435	193.826	64.609

99A4499

DECRETO 21 maggio 1999.

Programma operativo multiregionale 940022/I/1 - Sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione» - Terza annualità - Avviso n. 4/98 - Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, legge quadro in materia di formazione professionale, come modificata dalla legge n. 236/1993, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7, della legge n. 183/1987, che disciplina la raccolta e l'elaborazione da parte del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge, dei dati contabili concernenti i flussi finanziari della Comunità europea riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essa collegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE n. 2052/88 come modificato dal regolamento n. 2081/93 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE n. 4253/88 come modificato dal regolamento n. 2082/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari dall'altro;

Visto il regolamento CEE n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88, per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Visto il programma operativo multiregionale 940022/I/1 «Formazione formatori e funzionari della pubblica amministrazione» a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione n. C(94)3491 del 16 dicembre 1994;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, del 4 dicembre 1995, con il quale è stata affidata al Dipartimento della funzione pubblica l'attuazione del sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione» per l'intero sessennio 1994/1999, parte integrante del programma operativo sopra citato;

Vista la delibera CIPE 6 maggio 1998, riguardante la definizione, il coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nell'anno 1999, in relazione all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93;

Visto l'avviso n. 1/98 del 31 marzo 1998, del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 1998, per l'attuazione del suddetto programma operativo - terza annualità, rivolto alle pubbliche amministrazioni delle aree dell'obiettivo 1 interessate ad interventi di informazione, formazione e affiancamento consulenziale per i propri dipendenti per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo locale e della innovazione e coesione amministrativa;

Visto l'avviso n. 4/98 del 3 novembre 1998, del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato nel supplemento ordinario n. 197 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1998, di chiamata agli enti attuatori per l'attuazione delle proposte di progetti formativi selezionate nell'ambito di quelle pervenute alle scadenze del 27 maggio 1998 e del 31 agosto 1998, previste dall'avviso sopra citato;

Tenuto conto che l'avviso n. 4/98 del 3 novembre 1998, prevede trentasei interventi formativi di cui ventisette di supporto formativo e consulenziale alla sperimentazione ed alla costituzione dello sportello unico per le imprese (schede da 1 a 27);

Vista la decisione C(94)3491 del 16 dicembre 1994, relativamente al programma operativo multiregionale 940022/I/1, come modificata dalla decisione C(98) 4411 del 19 gennaio 1999;

Tenuto conto che l'avviso n. 4/98 per le attività inserite nel medesimo prevede un impegno di risorse di L. 18.312.010.000, corrispondenti a euro 9.457.364;

Tenuto conto che il programma operativo stesso prevede un contributo del 75% a carico del Fondo sociale europeo ed un cofinanziamento nazionale del 25% a carico del Fondo di rotazione legge n. 183/1987;

Visto il decreto del 1° febbraio 1999, come modificato dal decreto del 4 febbraio 1999, del Ministro per la funzione pubblica che ha istituito la commissione di valutazione e selezione delle candidature presentate ai sensi del citato avviso n. 4/98 del 3 novembre 1998;

Considerato che con la riunione del 7 aprile 1999, la commissione ha terminato la valutazione e la selezione delle candidature relative ai ventisette interventi di supporto formativo e consulenziale alla sperimentazione ed alla costituzione dello sportello unico per le imprese ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998 e, quindi, redatto le rispettive graduatorie;

Visti i decreti del 22 aprile 1999 del Dipartimento della funzione pubblica con i quali sono stati ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione i ventisette interventi relativi alla realizzazione dello sportello unico di cui al precedente punto, risultanti primi nelle rispettive graduatorie;

Considerato che in data 6 maggio 1999, la commissione ha concluso la valutazione e la selezione delle candidature relative agli ulteriori nove interventi previsti dall'avviso n. 4/98 (schede da 28 a 36) e, quindi, redatto le rispettive graduatorie;

Vista, in particolare, la graduatoria relativa alla realizzazione dell'azione 1.1 per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

Art. 1.

A valere sulle risorse finanziarie 1999, è ammesso al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione il progetto che ha ottenuto il punteggio più alto nella graduatoria e descritto nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'impegno finanziario del presente decreto è pari a L. 471.000.000 corrispondenti a euro 243.251, di cui L. 353.250.000 corrispondenti a euro 182.438 a carico del Fondo sociale europeo e L. 117.750.000 corrispondenti a euro 60.813 a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

Roma, 21 maggio 1999

Il dirigente generale: POTI

ALLEGATO

Scheda 36 - Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

ID	Soggetto proponente	Valore proposta Lit.	Quota F.S.E. Lit.	Quota F.R. Lit.	Valore proposta euro	Quota F.S.E. euro	Quota F.R. euro
308	Nova S.r.l.	471.000.000	353.250.000	117.750.000	243.251	182.438	60.813

99A4500

ORDINANZA 4 giugno 1999.

Misure idonee ad assicurare la regolare conclusione degli scrutini finali propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione dell'anno scolastico 1998/1999 nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di istruzione nel rispetto delle date fissate dal relativo calendario scolastico. (Ordinanza n. 1/99).

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, ed in particolare gli articoli 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12 e 13;

Visto il C.C.N.L. «1998-2001» del personale del comparto scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999, e specificamente l'allegato concernente la disciplina pattizia per l'attuazione della legge n. 146/1990, che agli articoli 1, 2 e 3 stabilisce, rispettavamente, che:

1) «i servizi pubblici da considerare essenziali .... sono *a)* l'istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera *d)*»;

2) sono da considerarsi prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero «.... *a)* attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità»;

3) «gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione»;

Vista la deliberazione n. 99/284 del 22 aprile 1999 con la quale la Commissione di garanzia, ex art. 12 della legge n. 146/1990, ha valutato idonea, «ai sensi e con le precisazioni di cui in motivazione, e in particolare di quelle espresse in considerato n. 14 e n. 16», la riferita normativa, dopo aver dato atto che fra tutte le organizzazioni degli utenti consultate hanno inviato il parere sulla normativa medesima il Movimento federativo democratico e l'Unione nazionale consumatori;

Visto il telefax del 26 maggio 1999, del sindacato nazionale precari della scuola italiana (Si.Na.P.S.I.), con il quale è stata comunicata, per il personale del comparto scuola, la proclamazione dell'astensione «dalle operazioni di scrutinio finale in tutte le classi e nei giorni 8 e 9 giugno in tutti gli IPSIA; 15 e 16 giugno in tutte le scuole medie di primo grado; 14 e 16 giugno in tutte le scuole medie di secondo grado»;

Vista la nota n. 38954/BL del 1° giugno 1999, con la quale il Ministro della pubblica istruzione ha chiesto al Ministro per la funzione pubblica l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella considerazione che le agitazioni in atto comportano anche l'astensione dall'effettuazione delle

operazioni di scrutini finali propedeutici agli esami finali, pur essendo state tali operazioni individuate quali prestazioni indispensabili dal C.C.N.L. sottoscritto il 26 maggio 1999 e valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con la deliberazione n. 99/284 del 22 aprile 1999;

Considerato che le agitazioni in atto nel comparto scuola e le relative modalità e periodo di attuazione, per le motivazioni espresse dal Ministro della pubblica istruzione, costituiscono un fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente al diritto all'istruzione, negli ambiti definiti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 1, comma 2, lettera *d)*, in quanto le azioni di sciopero in precedenza indicate incidono, rispetto alle date fissate dagli istituti scolastici, direttamente sul regolare inizio, prosecuzione e conclusione di tutti gli scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nelle scuole e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

Vista la sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 12822 del 29 novembre 1991, con la quale — in riferimento ad analoga vicenda di sciopero relativa alle attività conclusive dell'anno scolastico 1982/1983 — è stato sancito che:

«non costituisce attività antisindacale la sostituzione di docenti scioperanti durante gli scrutini finali e gli esami finali con altri docenti non scioperanti e con supplenti, atteso che tale condotta è volta non ad impedire l'esercizio della libertà sindacale e del diritto di sciopero, ma a contenere gli effetti pregiudizievoli nella insussistenza di un obbligo della P.A. di subire passivamente l'interruzione del proprio servizio»;

«né può sostenersi che le operazioni degli esami e degli scrutini costituiscono, nell'ambito della pubblica istruzione, prestazioni di minore importanza e che la P.A. non accusava nessuna sollecita lesione del pubblico servizio, in quanto scrutini ed esami integrano oggettivamente il momento conclusivo della didattica ed, attraverso la verifica dell'apprendimento e la certificazione abilitante, costituiscono il necessario e logico epilogo di tutta la programmazione annuale che impegna la massima responsabilità dei docenti e degli studenti (ed indirettamente le attese della vita e della economia delle famiglie, non certo estranee al servizio)»;

Atteso che, nonostante che alla citata organizzazione sindacale Si.Na.P.S.I., promotrice delle azioni di sciopero, in precedenza riportate, sia stato ritualmente rivolto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 146/1990, l'invito a desistere dai comportamenti determinanti la indicata situazione di pericolo, non è pervenuta alcuna comunicazione in merito al citato invito;

Preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 146/1990, fissato per le ore 10 del giorno 3 giugno 1999, per la mancata comparizione del rappresentante dell'organizzazione indicata;

Constatato che la Commissione di garanzia non ha, allo stato, fatto pervenire alcuna proposta, pur se formalmente richiesta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 146/1990;

Attesa, altresì, l'urgenza di provvedere, che — in relazione alle date, fissate come sopra, per l'inizio, la conclusione e la pubblicazione degli scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione ed alla data di inizio delle prove degli esami riferiti nelle scuole ed istituti scolastici in precedenza indicati — impedisce ulteriori tentativi di conciliazione del conflitto insorto con l'organizzazione sindacale che ha promosso le azioni di sciopero sopra riportate;

Considerato che, conseguentemente, permane la situazione di pericolo anzidetta;

Considerata la necessità di assicurare la salvaguardia dell'interesse alla regolare effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal calendario relativo all'anno scolastico 1998/1999, delle operazioni di tutti gli scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione: interesse risalente a diritto costituzionalmente garantito, che resterebbe gravemente pregiudicato dalla prosecuzione delle azioni di sciopero, così sbilanciandosi in misura rilevante ed irreparabile il necessario equilibrio tra l'interesse stesso e gli interessi di categoria espressi nell'esercizio delle citate azioni di sciopero;

Considerato oltretutto che l'attuazione delle suindicate azioni di sciopero con le modalità indicate in precedenza si traduce anche in lesione del principio costituzionale di eguaglianza, trattandosi di agitazioni che potrebbero risolversi in grave pregiudizio degli alunni per i quali restano impediti la regolare conclusione dell'anno scolastico per i casi di scrutini propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione, atteso il conseguente mancato regolare svolgimento degli esami in parola;

Considerato, infine, che anche le attività inerenti a tutti gli scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione — ritenute, come sopra detto, prestazioni indispensabili, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nonché ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, del citato C.C.N.L. sottoscritto il 26 maggio 1999 — rientrano negli obblighi di servizio come individuati dalla vigente normativa in materia e che le stesse consuete attività, per la loro regolare esplicazione, richiedono prestazioni, oltre che del personale docente, del necessario personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1998, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, dott. Angelo Piazza, è stato delegato, tra l'altro, a provvedere alla «attuazione... della legge 12 giugno 1990, n. 146»;

Ordina:

Art. 1.

Adempimenti del Ministro della pubblica istruzione

1. Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto ad adottare le misure di cui agli articoli seguenti, idonee ad assicurare il regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal calendario relativo all'anno scolastico 1998/1999, delle operazioni di tutti gli scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nelle scuole e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione vigila sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Art. 2.

Adempimenti dei responsabili degli uffici scolastici provinciali e dei capi di istituto

1. I capi di istituto — o i loro delegati, o, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento, un ispettore tecnico, un capo di istituto o un docente designati dai provveditori agli studi, o da chi li sostituisce, in base alle disposizioni vigenti, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — provvedono, alle date previste, alla convocazione dei consigli di classe invitando formalmente i docenti a prendervi parte, anche per gli effetti di cui agli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

2. Qualora le operazioni di scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione non possano essere iniziate, effettuate o completate alle date previste dal citato calendario scolastico, a causa dell'astensione dei docenti dalle relative attività, ovvero per comportamenti non rientranti nella consueta esplicazione delle attività medesime, i provveditori agli studi — o chi li sostituisce, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — ed i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo — provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla sostituzione dei docenti che, comunque, non partecipano alle operazioni predette, ovvero che, non prestando la consueta attività, ne impediscono l'inizio e la conclusione alle date previste dal richiamato calendario scolastico. In tale ultima ipotesi alla sostituzione dei docenti inadempienti si provvede in tempo utile a garantire comunque la conclusione di tutti gli scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione alle date fissate in tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale.

3. I capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo — in relazione alle esigenze di natura amministrativa, tecnica ed ausiliaria collegate direttamente o immediatamente strumentali alle consuete attività necessarie per il regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal citato calendario scolastico, di tutti gli scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione, assicurano che siano effettuate le predette prestazioni da parte del relativo necessario personale.

4. I capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo — sono tenuti, in armonia con quanto previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel caso in cui il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario non ottemperi alle disposizioni della presente ordinanza, a procedere nei confronti dell'indicato personale alla contestazione della violazione delle ricordate disposizioni, immediatamente, ove possibile, ovvero a mezzo di notificazione, redigendone, in entrambi i casi, apposito processo verbale, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. A conclusione delle programmate azioni di sciopero i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo — comunicano ai competenti provveditori agli studi e questi — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — al Ministro della pubblica istruzione i nominativi del personale docente, amministrativo tecnico ed ausiliario che non abbia svolto le prestazioni richieste, ovvero abbia assunto comportamenti non rientranti nel consueto svolgimento delle funzioni ad esso attribuite ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Unitamente ai predetti nominativi sono trasmessi altresì i processi verbali relativi alle contestazioni indicate nel comma 4 del presente articolo.

6. I provveditori agli studi — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — sono tenuti agli stessi adempimenti previsti nei commi 4 e 5 del presente articolo, nel caso in cui non ottemperino alle disposizioni della presente ordinanza i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del medesimo presente articolo.

Art. 3.

Obblighi del personale scolastico

1. I capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1 — sono tenuti, oltre a svolgere gli adempimenti di cui al citato art. 2, a prestare la propria consueta attività per assicurare il regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date fissate dal citato calendario relativo all'anno scolastico 1998/1999 di tutti gli scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione.

2. I docenti, ai sensi della vigente normativa in materia, sono tenuti alle attività necessarie per il regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal calendario scolastico 1998/1999, di tutti gli scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione, attività che costituiscono, per i docenti medesimi, obbligo di servizio. Dette prestazioni di lavoro devono realizzarsi mediante lo svolgimento della consueta attività, che, anche in riferimento al richiamo espressamente contenuto nell'art. 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, non può esternarsi in comportamenti meramente dilatori o, comunque, non corrispondenti al normale andamento delle attività che

solitamente si svolgono nel corso delle operazioni di scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione con l'intento di protrarre surrettiziamente, rispetto alle date previste dal calendario scolastico, la conclusione degli stessi scrutini e di conseguenza l'inizio, l'effettuazione e la conclusione degli esami riferiti.

3. Il necessario personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è tenuto allo svolgimento delle consuete prestazioni collegate direttamente, o immediatamente strumentali, alle attività necessarie per il regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal citato calendario scolastico, di tutti gli scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione.

Art. 4.

Sanzioni

1. Il Ministro della pubblica istruzione comunica al Ministro per la funzione pubblica l'elenco nominativo del personale che non abbia osservato le prescrizioni contenute negli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, unitamente alle contestazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato art. 2.

2. Il personale che non adempie alle disposizioni contenute nella presente ordinanza è assoggettato alle sanzioni di cui all'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono irrogate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. In caso di inosservanza da parte del personale scolastico delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, i provveditori agli studi — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — ed i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1 —, ferme restando le sanzioni previste nei commi 2 e 3 del presente articolo, danno, comunque, avvio, nelle forme di rito e nell'ambito delle rispettive competenze, al procedimento disciplinare a carico del citato personale inadempiente ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146.

Art. 5.

Comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, la presente ordinanza è comunicata:

a) al Ministro della pubblica istruzione, che provvede immediatamente a trasmettere copia dell'ordinanza medesima ai responsabili degli uffici scolastici provinciali, i quali — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — a loro volta, ne curano l'inoltro a tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione dipendenti, per l'affissione ai rispettivi albi, a cura dei capi di istituto — o di chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1, della presente ordinanza;

b) al sindacato nazionale precari della scuola italiana (Si.Na.P.S.I.), nella persona del legale rappresentante;

c) all'Ente RAI, nella persona del legale rappresentante affinché provveda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, a dare notizia del contenuto della presente ordinanza mediante diffusione nei giornali radio e nei telegiornali.

2. La Polizia di Stato o l'Arma dei carabinieri cureranno la comunicazione della presente ordinanza mediante consegna di copia conforme di essa ai destinatari indicati nel comma 1 del presente articolo.

Art. 6.

Efficacia temporale

1. Le disposizioni della presente ordinanza hanno effetto immediatamente, a decorrere dalla data della sua emanazione e fino alla conclusione, in ciascuna scuola ed istituto scolastico di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale, delle operazioni di tutti gli scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione per l'anno scolastico 1998/1999. Dell'avvenuta conclusione delle operazioni i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1, della presente ordinanza — daranno comunicazione ai competenti provveditori agli studi, i quali — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento —, a loro volta, daranno comunicazione al Ministro della pubblica istruzione.

Art. 7.

Norme finali

1. Della presente ordinanza viene data comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146.

2. Avverso la presente ordinanza è proponibile, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel termine di sette giorni dalla sua comunicazione o dal giorno successivo a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1999

Il Ministro: PIAZZA

99A4568

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 maggio 1999.

Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore della gestione dei rifiuti e della tutela delle acque nella regione Calabria. (Ordinanza n. 2984).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Calabria;

Vista l'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 1997, con la quale sono stati disposti interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Calabria ed il presidente della regione Calabria è stato nominato commissario delegato con il compito di predisporre un piano di interventi di emergenza e provvedere alla realizzazione degli stessi;

Vista l'ordinanza n. 2856 del 1° ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1998, con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Calabria;

Vista la deliberazione n. 4640 del 2 ottobre 1998 con la quale la giunta regionale della Calabria chiede la dichiarazione dello stato di emergenza anche nel settore della gestione delle acque, dello smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e sanitari;

Considerato che nella predetta deliberazione viene prospettata l'esistenza di condizioni igieniche, ambientali e sanitarie del tutto inadeguate, che rappresentano un rischio d'inquinamento e pericolo per la salute;

Vista l'ordinanza n. 2881 del 30 novembre 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1998 con la quale è stata estesa la competenza del presidente della regione Calabria - commissario delegato allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e sanitari e alla tutela delle acque;

Atteso che l'inadeguatezza e la carenza delle reti fognarie e del relativo collettamento, nonché delle strutture depurative esistenti hanno portato ad una situazione di contaminazione microbica, evidenziata dalle indagini condotte in quest'ultimo anno dalla regione Calabria;

Ritenuto che la situazione di pericolo per la pubblica incolumità e per l'ambiente rappresentata, caratterizzata da gravi ripercussioni socio-economiche sia fronteggiabile soltanto con l'adozione di interventi straordinari da parte del commissario delegato - presidente della regione Calabria;

Vista la nota n. 3294 del 13 novembre 1998 con la quale il commissario delegato invia copia della deliberazione della giunta regionale della Calabria n. 5880 del 4 novembre 1998 con cui si chiede la proroga dello stato di emergenza in atto in quella regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza determinatosi nella regione Calabria che comprende anche il settore della tutela delle acque;

Acquisita l'intesa del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica con nota protocollo n. 4740 del 10 maggio 1999;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota n. GAB/99/09241/B09 del 17 maggio 1999;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Calabria con nota protocollo n. 4059/rb del 13 aprile 1999;

Dispone:

Art. 1.

1. I poteri conferiti al commissario delegato - presidente della regione Calabria con le ordinanze n. 2696 del 21 ottobre 1997 e n. 2881 del 30 novembre 1998 sono prorogati fino al 31 dicembre 1999 e sono integrati con quelli disposti con la presente ordinanza.

2. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria nomina, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, un sub commissario per l'attuazione degli interventi affidatigli.

Art. 2.

1. Ai fini del superamento dell'emergenza, fermi restando gli oneri della gestione in capo ai comuni, il presidente della regione Calabria - commissario delegato, dispone:

1.1 la realizzazione, in ciascuno degli ambiti territoriali ottimali individuati nel piano degli interventi di emergenza, sentiti i sindaci dei comuni appartenenti agli ambiti, della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli, legno, al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 1999, l'obiettivo del 15 per cento di raccolta differenziata e la programmazione degli interventi per realizzare l'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 25 per cento nei successivi due anni;

1.2 la realizzazione, in ciascuno degli ambiti territoriali ottimali sentiti i sindaci dei comuni appartenenti agli ambiti, della raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti urbani al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 1999, l'obiettivo del 10 per cento di raccolta differenziata e la programmazione degli interventi per realizzare l'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 15 per cento nei successivi due anni, aggiuntivi rispetto a quelli di cui al precedente punto 1.1;

1.3 l'attivazione in ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, sentiti i sindaci dei comuni appartenenti agli ambiti, della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti ingombranti nonché dei beni durevoli di uso domestico tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale per il recupero di detti beni a fine d'uso;

1.4 la realizzazione, in ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, sentiti i sindaci dei comuni appartenenti agli ambiti, della raccolta differenziata degli imballaggi primari, in aggiunta agli obblighi in materia di raccolta differenziata delle frazioni di cui al precedente punto 1.1, al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 1999, per gli imballaggi primari l'obiettivo del 20 per cento in peso da destinarsi al riciclaggio ed il 40 per cento complessivo, comprensivo della quota destinata al recupero, ponendo l'onere del servizio a carico del CONAI, con il quale stipula, nello stesso periodo, apposita convenzione. Nel caso tale convenzione non venga stipulata entro la data fissata, il commissario delegato, dispone che la raccolta differenziata degli imballaggi primari sia eseguita direttamente dal CONAI, con i medesimi obblighi di risultato. Qualora il CONAI non attivi la raccolta entro i successivi novanta giorni, il commissario delegato, previa diffida, può disporre, in caso di ulteriore inerzia, che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari;

1.5 obblighi a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento, ai fini del reimpiego, riciclaggio o recupero, a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del CONAI e quelli attivati ai sensi della presente ordinanza;

1.6 la realizzazione, in collaborazione con i sindaci, in ciascun comune, di piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente;

1.7 l'adeguamento ovvero la realizzazione in ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, sentiti i sindaci dei comuni appartenenti agli ambiti, degli impianti di selezione e preparazione di carta, plastica, vetro, metalli, legno, tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale in materia di imballaggi primari;

1.8 l'adeguamento ovvero la realizzazione in ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, sentiti i sindaci dei comuni appartenenti agli ambiti, degli impianti per la produzione di compost da frazione organica selezionata da rifiuti urbani;

1.9 l'adeguamento ovvero la realizzazione in ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, sentiti i sindaci dei comuni appartenenti agli ambiti, degli impianti per il recupero di inerti;

1.10 l'adeguamento ovvero la realizzazione in ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, sentiti i sindaci dei comuni appartenenti agli ambiti, degli impianti di trattamento dei rifiuti ingombranti;

1.11 la realizzazione in ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, sentiti i sindaci dei comuni appartenenti agli ambiti, di impianti per il recupero dei beni durevoli di uso domestico tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale in materia di recupero di detti beni a fine d'uso;

1.12 l'adozione di misure per favorire il riciclaggio e il recupero da parte del sistema industriale e la definizione dei contratti della durata massima di cinque anni per l'utilizzo finale delle frazioni recuperate;

1.13 l'adeguamento ovvero la realizzazione, in ciascuna provincia, avvalendosi dei prefetti delle provincie, delle discariche necessarie per fronteggiare l'emergenza, nelle more dell'attuazione della raccolta differenziata e della realizzazione e messa in esercizio degli impianti di recupero nonché per assicurare lo smaltimento dei sovvalli;

1.14 la chiusura, la messa in sicurezza e gli interventi di post-gestione delle discariche avvalendosi dei prefetti delle province;

1.15 la realizzazione in ciascuno degli ambiti territoriali, sentiti i sindaci dei comuni appartenenti agli ambiti, di sistemi di trasporto della frazione dei rifiuti urbani residuale dalla raccolta differenziata agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti che consentano la massima economicità e il minor inquinamento;

1.16 le modalità per il calcolo e l'accollo degli oneri gestionali a carico dei comuni;

1.17 la realizzazione e la gestione con le risorse assegnate per la gestione dei rifiuti, dei progetti LSU di cui al «Progetto ambiente» approvato dal CIPE con deliberazione 27 marzo 1998, n. 32, relativi alla regione Calabria, così come previsti dalla conferenza permanente Stato-regioni nella riunione del 30 luglio 1998.

2. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria può avvalersi, per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, degli enti locali e loro aziende e società miste a maggioranza pubblica. Le attività di cui al precedente comma 1 possono essere realizzate dal commissario delegato - presidente della regione Calabria anche tramite la costituzione, in ciascuno degli ambiti territoriali ottimali nel piano degli interventi di emergenza, di società miste cui partecipano i comuni dell'ambito. In tal caso il commissario delegato valuta prioritariamente la possibilità di associare, per la gestione del servizio, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4 della legge 29 marzo 1995, all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, all'art. 87 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, consorzi di comuni, aziende speciali e società costituite ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, operanti nel settore che possano documentare adeguata esperienza specifica acquisita in ambiti territoriali e per tipologie di servizio analoghe a quelle di pertinenza nonché, eventualmente, le cooperative di cui all'art. 1, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

3. Il comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997, così come modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2856 del 1° ottobre 1998, è soppresso.

Art. 3.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, realizza altresì gli interventi per la produzione e l'utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti assicurando lo svolgimento degli adempimenti previsti dal comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2856 del 1° ottobre 1998, così come modificato dai successivi commi 2 e 3 del presente articolo.

2. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2856 del 1° ottobre 1998 le parole «120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 maggio 1999»; le parole «da porre in esercizio entro il 31 dicembre 1999» sono soppresse.

3. All'art. 2 dell'ordinanza 1° ottobre 1998, n. 2856, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1-*bis*: «*1-bis.* Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, a seguito della stipula dell'accordo di programma di cui al comma 1, dispone obbligo, a carico dei comuni, di conferimento dei rifiuti urbani, con esclusione della raccolta differenziata, nei siti di produzione del combustibile derivato da rifiuti fermo restando l'onere del conferimento, determinato in base alla tariffa definita nel contratto di cui al comma 1 e del trasporto a carico dei comuni stessi.».

4. All'art. 2 dell'ordinanza n. 2856 del 1° ottobre 1998 il comma 5 è soppresso e sostituito dal seguente: «5. Il Ministro dell'ambiente, per la predisposizione dell'accordo di programma di cui al precedente comma 1, si avvale, per la valutazione della compatibilità ambientale dei progetti degli impianti di produzione e degli impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato da rifiuti con recupero di energia, della commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che si esprime con parere costruttivo entro trenta giorni dalla richiesta. Tale compatibilità sarà verificata con la collaborazione dei comuni interessati».

5. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2856 del 1° ottobre 1998 il commissario delegato - presidente della regione Calabria, si avvale, inoltre, per le attività di accertamento con strumenti di indagine epidemiologica delle strutture di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'A.N.P.A., dell'E.N.E.A., dell'I.S.P.E.S.L., del Centro europeo ambiente e salute dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché delle strutture sanitarie locali, con il riconoscimento delle spese sostenute e documentate ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale impiegato.

Art. 4.

1. Per assicurare la miglior tutela igienico-sanitaria ed ambientale, lo scarico delle acque reflue sul suolo, nei corpi idrici superficiali come pure il riutilizzo agricolo delle acque reflue depurate devono avvenire in conformità con i criteri di sicurezza sanitaria ed ambientale, definiti dal Ministero dell'ambiente. È vietato nel territorio della regione Calabria lo scarico di acque reflue depurate nel sottosuolo.

2. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, integra il programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza nei settori delle fognature, della collettazione, della depurazione, del riutilizzo e recapito delle acque depurate in corso di predisposizione ai sensi dell'ordinanza n. 2881 del 30 novembre 1998, sentite per quanto di competenza le autorità di ambito e di bacino interessate, mediante:

a) la fissazione dei limiti di qualità degli effluenti in uscita dai depuratori esistenti, in costruzione o previsti, in relazione al loro destino, al fine di garantire che lo scarico dei reflui depurati in corpo idrico superficiale non comprometta la qualità delle acque del corpo idrico stesso e che lo spandimento sul suolo dei reflui medesimi, ovvero il loro riutilizzo irriguo, anche a seguito di operazioni di invaso, avvenga nelle condizioni di massima sicurezza sanitaria ed ambientale;

b) la definizione di più appropriati recapiti delle acque reflue depurate, rispetto a quelli previsti dal piano regionale di risanamento delle acque, nel caso non si possano assicurare in tali recapiti le condizioni di cui al precedente punto *a);*

c) la fissazione delle modalità di scarico e delle relative scadenze temporali alle quali i soggetti titolari dei depuratori sono obbligati ad attenersi;

d) la definizione del programma di interventi di realizzazione e di adeguamento delle fognature, dei collettori e degli impianti di depurazione, con la individuazione del fabbisogno finanziario;

e) la predisposizione dei progetti preliminari dei nuovi impianti di depurazione nonché degli interventi di adeguamento degli impianti esistenti ai limiti ed alle modalità di scarico di cui alle lettere *a)* e *b).*

Art. 5.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria:

realizza i nuovi impianti di depurazione nonché l'adeguamento degli impianti esistenti già finanziati con risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali sostituendosi ai soggetti attuatori, anche in variante al piano regionale di depurazione delle acque e provvede alle occupazioni d'urgenza ed agli espropri, eseguendo opere, procedendo ai collaudi, autorizzandone l'esercizio, l'affidamento e la titolarità ad enti pubblici;

accelera la esecuzione delle opere di collettamento e fognatura conformi al programma di interventi, già finanziate con risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, anche mettendo in mora i soggetti attuatori e sostituendosi ad essi, in caso di perdurante inerzia, trascorsi sessanta giorni dalla messa in mora;

provvede ad identificare le opere di fognatura, collettamento e depurazione già finanziate, non conformi al programma di interventi, disponendo la revoca e

riassegnazione dei finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e locali a favore di opere comprese nel programma e non ancora finanziate;

2. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, dispone misure tecnico-gestionali immediate per migliorare il livello di depurazione degli impianti esistenti nella regione Calabria che devono essere assunte da parte dei soggetti gestori degli impianti medesimi per assicurare una migliore tutela dei corpi recettori. Assicura, altresì, la messa in esercizio e la gestione degli impianti di depurazione comunque realizzati e non funzionanti.

3. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, inoltre, dispone:

il divieto di utilizzo in agricoltura dei liquami nonché dei fanghi dei depuratori non sterilizzati;

il controllo del territorio, fissando termini e modalità, con il censimento dei pozzi sia per l'approvvigionamento idrico-potabile che irriguo, nonché degli scarichi dei reflui sul suolo, nel suolo ed in acque pubbliche;

la chiusura e la messa in sicurezza dei pozzi che possono essere via di inquinamento, nonché degli scarichi non conformi a norma.

Art. 6.

1. Ai prefetti ed al sub commissario nominato ai sensi della presente ordinanza è attribuita un'indennità, oltre ai rimborsi spese per missione, commisurata a 150 ore mensili di lavoro straordinario.

2. Per le attività di progettazione il commissario delegato può, altresì, avvalersi di enti pubblici, di enti locali, dei dipartimenti universitari, di altri organismi pubblici specializzati nonché, in materia di tutela delle acque, della società costituita ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con legge 8 agosto 1995, n. 341. Il compenso da corrispondere per la progettazione sarà pari al compenso calcolato applicando le tabelle A e B previste dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, e successivi aggiornamenti, con l'aumento — in quanto applicabile — previsto dall'art. 2 della stessa legge, ridotto di una percentuale del 50% indicata all'art. 4, comma 12-*bis*, della legge n. 155/1989. Il corrispettivo da riconoscere per le attività di supporto al commissario delegato è determinato a vacazione ai sensi dell'art. 4 della legge n. 143/1949, aggiornato con decreto ministeriale n. 417/1997, con la detrazione di cui all'art. 4, comma 12-*bis*, della legge n. 155/1989 e con il limite del 60% per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali impiegate.

3. Il Ministero dell'ambiente per le attività di propria competenza previste dalla presente ordinanza si avvale del personale di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999.

Art. 7.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 8.

1. Le attività della commissione scientifica di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997 sono prorogate fino al 31 dicembre 1999 e sono estese agli ulteriori compiti affidati con la presente ordinanza al commissario delegato - presidente della regione Calabria ed al sub commissario. Il compenso spettante ai membri della commissione per l'anno 1999 sarà pari a quello previsto nel decreto di nomina.

Art. 9.

1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il commissario delegato - presidente della regione Calabria, può derogare, ove necessario, alle seguenti norme nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, oltre a quelle già previste nelle precedenti ordinanze:

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 40, 41, 42 e 50 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 9, 14, 15, 22 e 23;

legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, comma 5, 7, 8, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 29, 37-*bis*, 37-*ter* e 37-*quater*, così come novellati dalla legge 18 novembre 1998, n. 415;

decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 5, 6 e 8;

decreto legislativo 11 marzo 1995, n. 157, articoli 7, 8, 9, 10 e 24;

legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 4 e 6;

legge 10 maggio 1976, n. 319, articoli 4, 7 e 8 e successive modifiche ed integrazioni;

legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 13;

legge 24 dicembre 1979, n. 650, articoli 2 e 4;

legge 17 maggio 1995, n. 172, art. 2;

legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, e sue successive modifiche ed integrazioni;

legge regionale 30 maggio 1983, n. 18, e sue successive modifiche ed integrazioni;

legge regionale 2 gennaio 1986, n. 1;

legge regionale 12 aprile 1990, n. 23, articoli 1, 2 e 3;

legge regionale 29 novembre 1996, n. 34;

legge regionale 29 novembre 1996, n. 35;

legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4, articoli 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18;

legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10, articoli 1, 2, 3, 4, 18, 19, 30, 31, 36, 50 e 58;

legge regionale 12 aprile 1990, n. 23, articoli 1, 2 e 3.

Art. 10.

1. Per l'attuazione degli interventi affidatigli, oltre alle risorse di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997 e all'art. 5 dell'ordinanza n. 2856 del 1° ottobre 1998, e dell'ordinanza n. 2881 del 30 novembre 1998, il commissario delegato - presidente della regione Calabria:

a) dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di opere di fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo, nonché per interventi di gestione e smaltimento rifiuti ed attività di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale;

b) attiva le procedure necessarie per assicurare il coofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza;

c) avanza istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari.

2. In attuazione della deliberazione del CIPE del 19 febbraio 1999 relativa ai criteri di determinazione delle tariffe per l'anno 1999 del sistema idrico integrato, il commissario delegato - presidente della regione Calabria, è autorizzato a predisporre e sottoporre all'approvazione del CIPE, per il tramite del Ministro dell'ambiente, il programma di investimenti per opere in materia di fognature, collettamento e depurazione da finanziarsi con le risorse rinvenienti dall'incremento percentuale delle tariffe previsto dalla suddetta deliberazione del CIPE.

3. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, per i compiti di cui all'art. 4 della presente ordinanza si avvale della Sogesid che concorre per l'importo di lire 12,638 miliardi delle risorse già assegnate dal CIPE alla società medesima, a carico del fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, secondo la rimodulazione del quadro finanziario di cui alle note della società del 23 settembre 1998, sottoposte al CIPE, per la presa d'atto, nella seduta dell'11 novembre 1998.

Art. 11.

1. Le somme di cui al precedente art. 10 sono versate dalle amministrazioni pubbliche interessate, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali, direttamente sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione Calabria.

2. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, può impegnare le spese relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate.

Art. 12.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato - presidente della regione Calabria fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A4509

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 maggio 1999.

Variazione di inserimento, nella tariffa di vendita, di alcune marche di prodotti già iscritti tra i sigaretti naturali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha unificato, per sigari e sigaretti, naturali ed altri, le aliquote di base dell'imposta di consumo;

Ritenuto che occorre provvedere, a seguito di richieste delle ditte fornitrici, all'inserimento, nella tariffa di vendita, tra i sigaretti altri, di varie marche già iscritte tra i sigaretti naturali;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella tariffa di vendita dei sottoindicati prodotti e variato come segue:

Mercator Mini (conf. da 10 pezzi), *Panter Lights* (conf. da 10 pezzi), *Panter Vitesse De Luxe* (conf. da 10 pezzi), *Agio Filter Tip* (conf. da 5 pezzi), *Agio Junior Tip* (conf. da 5 pezzi), *Agio Light Tip* (conf. da 5 pezzi)

da:

SIGARI E SIGARETTI NATURALI
(TABELLA *B*)
Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

a:

SIGARI E SIGARETTI ALTRI
(TABELLA *B*)
Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1999
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 29

99A4510

DECRETO 11 maggio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Agrigento.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA REGIONE SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota del 21 aprile 1999, n. 6711, dell'ufficio del territorio di Agrigento con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio stesso;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento dei locali del citato ufficio verificatosi in data 26 e 27 aprile 1999 è da attribuirsi a trasloco dei servizi ipotecari;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Agrigento nei giorni 26 e 27 aprile 1999.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 11 maggio 1999

Il direttore compartimentale: DI GREGORIO

99A4520

DECRETO 18 maggio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Foligno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'UMBRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificata dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, recante delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare fnnzionamento degli uffici periferici dipendenti dal dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 582, ora sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la nota con cui l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Foligno ha comunicato il mancato funzionamento nei giorni 13, 14 e 15 maggio 1999 per trasferimento in nuovi locali;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Foligno è accertato nei giorni 13, 14 e 15 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 18 maggio 1999

Il direttore regionale: LORENZI

99A4511

DECRETO 18 maggio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I. - pubblico registro automobilistico di Trieste nel giorno 17 maggio 1999, al fine di poter effettuare la migrazione del sistema operativo Unix Totem al nuovo sistema Windows NT;

Vista la nota dell'A.C.I. di Trieste, prot. n. 277 del 17 maggio 1999, che ha confermato la predetta chiusura;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste è accertato per il giorno 17 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 18 maggio 1999

Il direttore regionale: ZINNO

99A4512

DECRETO 28 maggio 1999.

Modificazioni al decreto ministeriale 1° febbraio 1999 concernente «Apertura di contabilità speciale per l'attuazione dei rimborsi da conto fiscale».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto 1° febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1999, concernente apertura di contabilità speciale per l'effettuazione dei rimborsi da conto fiscale;

Ritenuta la necessità di fissare, per i concessionari, termini e modalità per l'esecuzione dei rimborsi ai conti correnti bancari dei beneficiari e per il riversamento delle somme non potute accreditare ai creditori;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2, del decreto 1° febbraio 1999, concernente apertura di contabilità speciale per l'effettuazione dei rimborsi da conto fiscale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1999, sono apportate le seguenti integrazioni:

a) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo:

«Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riconoscimento delle somme da parte della Banca d'Italia, le banche effettuano l'accreditamento dei rimborsi nei conti correnti bancari dei beneficiari.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. Le società concessionarie devono trasmettere alle sezioni di tesoreria gli elenchi delle firme di coloro che sono autorizzati a disporre i pagamenti di cui al presente decreto mediante formali comunicazioni da parte dei rispettivi rappresentanti legali dirette alle tesorerie medesime, in deroga all'art. 410 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro. I titoli di spesa, oltre alle firme di coloro che sono autorizzati a sottoscriverli, devono esclusivamente contenere: 1) gli estremi identificativi del concessionario; 2) la denominazione ed il numero della contabilità speciale nonché gli elementi identificativi della legge autorizzatrice; 3) il numero progressivo del titolo; 4) la data di emissione; 5) la Banca creditrice; 6) la somma iscritta in cifre e lettere; 7) la causale; 8) gli estremi identificativi dell'elenco dei creditori da soddisfare con il titolo emesso; 9) gli estremi dell'ordine telematico di movimentazione dei fondi emesso dalla struttura di gestione. I titoli di spesa sono trasmessi alle tesorerie a cura e sotto la responsabilità dei concessionari.»;

c) al comma 1, dell'art. 4, è aggiunto il seguente periodo:

«Le somme non potute accreditare da parte delle Banche ai creditori, sono da queste riversate con le predette modalità. Di tale operazione viene data formale comunicazione al concessionario ed alla struttura di gestione.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1999

Il direttore generale
ROMANO

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

99A4513

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 giugno 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nausilen».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Laboratori Baldacci S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Laboratori Baldacci S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h),* secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Specialità medicinale: NAUSILEN:

20 compresse 50 mg - A.I.C. n. 025576048;

im iv 6 fiale 50 mg - A.I.C. n. 025576051;

6 supposte 50 mg - A.I.C. n. 025576063;

gocce 30 ml 1,34% BB - A.I.C. n. 025576075;

gocce 60 ml 1,34% BB - A.I.C. n. 025576087.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 giugno 1999

Il dirigente: PICCININ

99A4546

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 24 novembre 1998.

Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 4, comma 2, che stabilisce che le università provvedono alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie con specifiche scuole di specializzazione articolate in indirizzi presso le quali si consegue un diploma di abilitazione all'insegnamento;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 400, comma 12, che stabilisce che fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge n. 341/1990, i candidati che abbiano superato le prove dei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti; l'art. 316, comma 2, che prevede che fino alla prima applicazione dell'art. 9, della legge n. 341, citata si applicano le disposizioni dell'art. 325; gli articoli 67, comma 6 e 325, comma 1, che stabiliscono per il personale assistente educatore degli istituti statali per sordomuti e per non vedenti, nonché per il personale direttivo, docente ed educativo impegnato nell'attività di sostegno ad alunni in situazione di handicap il possesso di apposito titolo di specializzazione;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 95;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1998, recante i criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei

corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria, i cui articoli 3, comma 6, e 4, comma 8, in particolare prevedono, all'interno dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e della scuola di specializzazione, lo svolgimento di specifici corsi aggiuntivi attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap per gli allievi che richiedono il diploma di laurea o di specializzazione anche ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno;

Considerato che nell'anno accademico 1998-1999 sono avviati i corsi di laurea in scienze della formazione primaria e istituite le scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria;

Considerato che i corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario presso le predette scuole di specializzazione inizieranno diffusamente nell'anno accademico 1999-2000;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997, con il quale sono state adottate le norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, art. 1, comma 8, che, integrando l'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, stabilisce che con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro sono adottate norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola secondaria;

Visto l'ordine del giorno accolto dal Governo in sede di esame dell'atto Senato n. 932, con il quale si impegna il Governo stesso ad indire un corso di specializzazione per gli assistenti educatori non di ruolo presso i convitti per sordomuti e per non vedenti;

Ritenuta la necessità di assicurare, nella fase transitoria, la formazione degli insegnanti di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazioni di handicap, con assegnazione alle scuole di docenti specializzati, ivi compresa la formazione del personale educativo presso i convitti nazionali per sordomuti e non vedenti;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal primo concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria bandito successivamente al 1° maggio 2002, e fatto salvo quanto disposto in via transitoria dagli articoli 2 e 4, il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nei modi previsti dall'art. 400, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi a cattedre di cui all'art. 1, anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto siano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano l'ammissione al concorso.

Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999.

Art. 3.

Nei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria ed in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari.

Art. 4.

Fino a quando in una classe di concorso non vi sarà una sufficiente disponibilità di abilitati per un adeguato reclutamento, è ammessa la partecipazione al relativo concorso di candidati anche non abilitati. A tal fine se il numero di domande presentate per una classe di concorso a cattedre, per titoli ed esami, risulti inferiore al triplo rispetto alla previsione dei posti da conferire alle nomine nel periodo di vigenza delle graduatorie del concorso, i termini per la presentazione delle domande vengono riaperti ammettendo al concorso stesso anche gli aspiranti privi di abilitazione, purché in possesso di una laurea che consenta l'accesso all'abilitazione corrispondente.

Art. 5.

Per i candidati di cui agli articoli 2 e 4, ammessi a partecipare ai concorsi senza il possesso del titolo di abilitazione, la vincita del concorso e la conseguente nomina a tempo indeterminato conferiscono anche il titolo di abilitazione all'insegnamento.

Art. 6.

Limitatamente alle esigenze accertate in ciascuna provincia, fino a quando non vi sarà disponibilità di personale docente munito di titolo di specializzazione per il sostegno conseguito nel corso di laurea e nella

scuola di specializzazione, e quindi rispettivamente fino agli anni accademici 2001-2002 e 2000-2001, è consentita alle università, anche in regime di convenzione con enti o istituti specializzati di cui all'art. 14, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'istituzione e l'organizzazione dei corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno alle classi, in presenza di alunni in situazione di handicap, ivi compresi i corsi biennali per gli assistenti educatori dei convitti statali per sordomuti e non vedenti, in modo tale che i corsi di specializzazione si concludano entro i predetti anni accademici.

Art. 7.

È consentito ai provveditori agli studi, in regime di convenzione con le università e limitatamente alle esigenze accertate in ciascuna provincia, di istituire corsi di specializzazione per gli insegnanti di sostegno destinati al personale già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I criteri per l'accesso ai corsi del predetto personale in servizio, sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Roma, 24 novembre 1998

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

Il Ministro per la funzione pubblica
PIAZZA

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PENNACCHI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1999
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 115

99A4514

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 maggio 1999.

Criteri per la determinazione delle zone di gravità di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico le cui prestazioni sono sensibili alle variazioni dell'accelerazione di gravità.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE E LA TUTELA DEL MERCATO

Visto il paragrafo 5.2.1 dell'allegato II del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, recante attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante il riordino del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1997 sulla determinazione delle zone di gravità di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, le cui prestazioni sono sensibili alle variazioni dell'accelerazione di gravità, ai fini della corretta taratura dei medesimi in zone diverse da quelle di utilizzazione;

Sentito il comitato centrale metrico che nella seduta dell'11 marzo 1999 ha indicato i limiti per i quali i criteri formulati dal WELMEC (*european cooperation in legal metrology*), nel documento «*Gravity zones for weighing instruments*», sono conformi a quelli relativi alla suddivisione del territorio nazionale in zone di gravità;

Effettuata la comunicazione alla Commissione europea del presente provvedimento in attuazione di quanto stabilito al punto 4 dell'art. 15 della direttiva 90/384/CEE;

Considerata la necessità di adeguare i criteri per la determinazione delle zone di gravità di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico a quelli previsti dal WELMEC;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intendono:

a) «per strumenti per pesare», gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico così come definiti all'art. 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40, appartenenti alle classi di precisione II, III e IIII, utilizzati nelle applicazioni elencate dall'art. 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517;

b) «per strumenti g-sensibili» o «strumenti», gli strumenti definiti alla lettera *a)* precedente, le cui prestazioni sono sensibili alle variazioni dell'accelerazione della gravità;

c) per «valore di g associato ad una zona geografica», il valore dell'accelerazione della gravità che convenzionalmente si attribuisce a tutti luoghi compresi in tale zona, ai fini della taratura degli strumenti in essi installati;

d) per «zona di gravità di utilizzazione» o «zona di utilizzazione» di uno strumento, la zona geografica del territorio nazionale nel cui solo interno lo strumento può essere legalmente utilizzato in quanto tarato secondo il valore di «g» ad essa associato;

e) per «n», il numero delle divisioni che uno strumento, ottenuto quale quoziente tra la sua portata massima ed il valore della singola divisione, qualora lo strumento presenti un solo campo di pesatura con divisioni tutte dello stesso valore ponderale. Nel caso di strumento con campi di pesatura plurimi o con unico campo di pesatura costituito da più campi parziali, ciascuno caratterizzato da propria divisione, «n» è il numero delle divisioni rappresentato dal massimo dei quozienti tra la portata massima di ciascun campo di pesatura e la corrispondente divisione.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto, si applica agli strumenti delle classi di precisione II, III e IIII, utilizzati, nell'ambito del territorio nazionale, nelle applicazioni elencate nell'art. 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517.

2. È facoltativa la sua applicazione agli strumenti:

a) contemplati dal comma 1 precedente, ma appartenenti alla classe di precisione I;

b) destinati a luoghi di installazione non compresi nel territorio nazionale e di classe di precisione qualsiasi, ove tarati con riferimento alle zone di gravità e ai criteri di cui al comma 3 dell'art. 3 seguente.

Art. 3.

Zone di gravità di utilizzazione

1. Il territorio nazionale è suddiviso nelle zone di gravità di utilizzazione degli strumenti specificate nell'allegato I del presente decreto. Nello stesso allegato sono, inoltre, fissati per ciascuna zona il valore di «g» ad essa associato, la relativa denominazione codificata ed il valore massimo di «n» per gli strumenti in essa utilizzabili.

2. Ogni strumento utilizzato nel territorio nazionale è tarato in funzione del valore di «g» associato alla zona di gravità indicata dallo strumento, determinata secondo l'allegato I.

3. A scelta del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato, gli strumenti della classe di precisione III e IIII possono in alternativa essere tarati con riferimento ad una zona di gravità che è determinata, anziché secondo l'allegato I, nel rispetto dei criteri fissati dall'allegato II, che stabilisce, fra l'altro, le modalità per il calcolo del valore del relativo «g» associato e la corrispondente denominazione codificata.

Art. 4.

Indicazione della denominazione della zona di utilizzazione

1. La denominazione codificata della zona di utilizzazione dei singoli strumenti deve essere indicata secondo uno dei sistemi specificati nell'allegato III del presente decreto.

2. L'indicazione può tuttavia essere omessa negli strumenti tarati nel luogo di installazione, che presentano le seguenti caratteristiche:

a) il trasporto nel luogo di installazione richiede il loro smontaggio;

b) per la messa in funzione nel luogo di installazione risultano necessari l'assemblaggio o altre operazioni tecniche di installazione che possono influire sulle loro prestazioni.

Art. 5.

Controlli metrologici

1. I controlli metrologici degli strumenti si effettuano secondo le prescrizioni specificate nell'allegato IV.

2. Indipendentemente dal riferimento, in occasione della taratura, al sistema delle zone di gravità dell'allegato I o dell'allegato II, gli errori riscontrati in sede di controllo metrologico nel luogo di effettiva utilizzazione non devono superare quelli massimi tollerati, stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia applicabili.

3. Nei controlli metrologici degli strumenti la non conformità alle disposizioni del presente decreto deve essere considerata quale difformità alle disposizioni regolamentari applicabili.

Art. 6.

Protezione dei dispositivi di compensazione e correzione

1. Le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dispositivi di taratura si applicano anche ai dispositivi aventi funzione di compensazione o di correzione della gravità, ivi compresa la funzione relativa all'indicazione della denominazione codificata sul dispositivo indicatore conformemente al comma 1, lettera *c),* dell'allegato III.

Art. 7.

Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 30 ottobre 1997 è abrogato dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Questo termine, per gli strumenti già in servizio in tale data, è prorogato del periodo intercorrente tra una verificazione periodica e la successiva.

Roma, 19 maggio 1999

Il direttore generale: LIROSI

ALLEGATO I

Zone di utilizzazione di cui all'art. 1, comma 1

TABELLA 1 - Corrispondenza tra zone di gravità, denominazione codificata, g associato e caratteristiche metrologiche

ZONA DI GRAVITÀ DI UTILIZZAZIONE	DENOMINAZIONE CODIFICATA	g ASSOCIATO	NUMERO MASSIMO DIVISIONI			
			CLASSE (I)	CLASSE (II)	CLASSE (III)	CLASSE (IIII)
TUTTO IL TERRITORIO	ITALIA	9,80149 m/s²		300	300	1 000
A(*)	ZONA A	9,80655 m/s²		1 000	3 000	
B	ZONA B	9,80237 m/s²				
C	ZONA C	9,80129 m/s²				
SICILIA 2	SICILIA 2	9,79819 m/s²				
TERRITORIO DI UNA PROVINCIA (**)	NOME DELLA PROVINCIA	g capoluogo di provincia		2 000	6 000	
LUOGO D'INSTALLAZIONE	NOME DEL COMUNE	taratura nel luogo d'installazione	qualsiasi	100 000	10 000	

(*) Per la regione Valle d'Aosta la taratura di bilance fino a 1000 divisioni (della classe II) e 3000 divisioni (della classe III), si effettua con riferimento al g del capoluogo Aosta (vedi tabella 3 seguente).

(**) Ad esclusione delle province di Aosta e Catania. Per le bilance installate nel loro territorio la zona di gravità e' il luogo d'installazione

TABELLA 2 - Corrispondenza territoriale delle zone A, B, C, SICILIA 2

zona A	zona B	zona C	zona SICILIA 2
EMILIA ROMAGNA FRIULI VANEZIA GIULIA LIGURIA LOMBARDIA MARCHE PIEMONTE TOSCANA TRENTINO ALTO ADIGE UMBRIA VENETO	ABRUZZO CAMPANIA LAZIO MOLISE PUGLIA	BASILICATA CALABRIA SARDEGNA SICILIA 1 (Messina, Palermo, Trapani)	Agrigento Caltanissetta Catania Enna Ragusa Siracusa

TABELLA 3 - Valori di g delle province

CAPOLUOGO	gravità ms^{-2}
Agrigento	9,79823
Alessandria	9,80496
Ancona	9,80402
Aosta	9,80375
Arezzo	9,80389
Ascoli Piceno	9,80317
Asti	9,80471
Avellino	9,80175
Bari	9,80324
Belluno	9,80562
Benevento	9,80247
Bergamo	9,80471
Biella	9,80437
Bologna	9,80419
Bolzano	9,80548
Brescia	9,80456
Brindisi	9,80270
Cagliari	9,80096
Caltanissetta	9,79676
Campobasso	9,80092
Caserta	9,80265
Catania	9,80040
Catanzaro	9,80002
Chieti	9,80237
Como	9,80516
Cosenza	9,80120
Cremona	9,80511
Crotone	9,80084
Cuneo	9,80264
Enna	9,79571
Ferrara	9,80447
Firenze	9,80483
Foggia	9,80267
Forlì	9,80435
Frosinone	9,80246

CAPOLUOGO	gravità ms^{-2}
Genova	9,80559
Gorizia	9,80636
Grosseto	9,80425
Imperia	9,80508
Isernia	9,80161
L'Aquila	9,80129
La Spezia	9,80552
Latina	9,80330
Lecce	9,80247
Lecco	9,80519
Livorno	9,80516
Lodi	9,80491
Lucca	9,80516
Macerata	9,80318
Mantova	9,80520
Massa	9,80508
Matera	9,80072
Messina	9,80082
Milano	9,80505
Modena	9,80416
Napoli	9,80296
Novara	9,80471
Nuoro	9,80027
Oristano	9,80172
Padova	9,80652
Palermo	9,80054
Parma	9,80427
Pavia	9,80481
Perugia	9,80314
Pesaro	9,80439
Pescara	9,80326
Piacenza	9,80459
Pisa	9,80513
Pistoia	9,80500
Pordenone	9,80629

CAPOLUOGO	gravità ms^{-2}
Potenza	9,79970
Prato	9,80484
Ragusa	9,79769
Ravenna	9,80440
Reggio Calabria	9,80063
Reggio Emilia	9,80414
Rieti	9,80264
Rimini	9,80439
Roma	9,80352
Rovigo	9,80605
Salerno	9,80269
Sassari	9,80184
Savona	9,80559
Siena	9,80380
Siracusa	9,80034
Sondrio	9,80534
Taranto	9,80231
Teramo	9,80269
Terni	9,80359
Torino	9,80577
Trapani	9,80052
Trento	9,80596
Treviso	9,80631
Trieste	9,80653
Udine	9,80609
Varese	9,80451
Venezia	9,80631
Verbania	9,80544
Vercelli	9,80465
Verona	9,80644
Vibo Valentia	9,79916
Vicenza	9,80643
Viterbo	9,80294

ALLEGATO II

Criteri per la determinazione di zone di gravità di utilizzazione con riferimento a limiti di latitudine e di altitudine e corrispondenti denominazioni codificate

I seguenti criteri sono applicabili per le bilance della classe di precisione III e IIII.

La zona di utilizzazione di uno strumento è delimitata sia dalla latitudine geografica φ (valori di confine φ_1 e φ_2) che dall'altezza sul livello del mare a (valori di confine a_1 ed a_2, con $a_1 < a_2$).
I valori di confine vanno scelti, rispettivamente, come multipli di 1° (si ammette anche 0,5 °) e di 100 m.

La zona di utilizzazione è scelta in modo tale che le differenze dell'accelerazione di gravità Δg_φ e Δg_a tra il suo valore in qualsiasi luogo d'impiego all'interno della zona ed il valore di gravità di riferimento (g_R), per quella determinata zona, non provochino nell'indicazione dello strumento, alcuna variazione, in valore assoluto, superiore ad 1/3 dell'errore massimo tollerato (emt) nella verificazione CE.

Lo strumento è tarato ricorrendo alla formula (2) per il calcolo del valore di g della località cui è destinato lo strumento, unitamente ad una delle condizioni (1a), (1b) o (1c) della tabella seguente per gli strumenti di classe III, (2a) o (2c) della tabella successiva per gli strumenti di classe IIII, scelta in relazione al numero di divisioni dello strumento:

condizioni per strumenti della classe III in relazione al numero di divisioni dello strumento <<n>>

condizione (1a)	condizione (1b)	condizione (1c)
$1000 \le n \le 2000$ e $n \ge 3000$	$500 \le n < 1000$	$2000 < n < 3000$
$(\Delta g_\varphi + \Delta g_a) / g_R \le emt / n$ (3e)	$(\Delta g_\varphi + \Delta g_a) / g_R \le 1 / 3000$	$(\Delta g_\varphi + \Delta g_a) / g_R \le 1 / 6000$

condizioni per strumenti della classe IIII in relazione al numero di divisioni dello strumento <<n>>

condizione (2a)	condizione (2c)
$100 \le n \le 200$ e $n \ge 300$	$200 < n < 300$
$(\Delta g_\varphi + \Delta g_a) / g_R \le emt / n$ (3e)	$(\Delta g_\varphi + \Delta g_a) / g_R \le 1 / 600$

dove:

$\Delta g_\varphi = \frac{1}{2} \left| g(\varphi_1, a_m) - g(\varphi_2, a_m) \right|$ variazione massima dovuta ad un cambiamento di φ

$a_m = \frac{1}{2}(a_1 + a_2)$ valore medio dell'altezza sul livello del mare a

$\Delta g_a = \frac{1}{2} \left| g(\varphi_m, a1) - g(\varphi_m, a_2) \right|$ variazione massima dovuta ad un cambiamento di a

$\varphi_m = \frac{1}{2}(\varphi_1 + \varphi_2)$ valore medio di latitudine φ

$g_R = g(\varphi_m, a_m)$ valore di riferimento della gravità nella zona

n = numero di divisioni di verifica **e** dello strumento

emt = errore massimo tollerato alla verificazione CE a Max , espresso in **e**.

Per il calcolo del valore di riferimento, g_R, delle variazioni massime, Δg_φ e Δg_a, nonchè per il valore di g del luogo dove si effettua la verificazione CE, si usa la seguente formula:

(2) $$g = 9{,}780318\,(1 + 0{,}0053024\ \mathrm{sen}^2\varphi - 0{,}0000058\ \mathrm{sen}^2 2\varphi) - 0{,}000003085\ a\ \mathrm{ms}^{-2}$$

In questa formula la latitudine φ è espressa in gradi (°) e l'altezza a, in metri (m).

La denominazione codificata della zona di utilizzazione dello strumento può essere costituita:

⇒ dal valore di riferimento, g_R, della zona di utilizzazione insieme ai limiti inferiori e superiori dei valori di gravità per quella zona;

oppure

⇒ dai soli limiti di latitudine ed altitudine secondo una delle seguenti modalità di codifica:

$$\varphi_1 - \varphi_2 \equiv a_1 - a_2$$
$$\varphi_1 - \varphi_2 : a_1 - a_2$$

La denominazione codificata 42-44 ≡ 0-200 (o l'equivalente 42-44 : 0-200), corrisponde ad uno strumento tarato con riferimento ad un valore medio di g della zona geografica compresa fra il 42mo ed il 44mo parallelo, nella fascia altitudinale che ha per estremi le quote 0 e 200 metri sul livello del mare.

Note:
- le condizioni (1a), (1b), (1c), (2a) e (2c) sono valide in zone di gravità non comprendenti l'equatore ($\varphi = 0$);
- eccezionalmente il valore a_1 può essere negativo e conseguentemente la codifica appare nella forma, ad esempio, 49-52 ≡ - 100-200 (codifica per confini pari a 49° e 52° di latitudine; e confini altitudinali pari a 100 metri sotto il livello del mare e 200 metri sul livello del mare).
- alla denominazione codificata può essere associata la denominazione di luoghi (regioni, province, comuni, circoscrizioni) i cui confini amministrativi siano completamente inclusi nella zona geografica di utilizzazione identificata dalla codifica.

ALLEGATO III

Indicazione della zona di utilizzazione

1. La denominazione codificata della zona di utilizzazione di uno strumento deve essere indicata secondo uno dei sistemi seguenti:

a) mediante iscrizione in apposita targhetta anche del tipo adesivo che nel distacco si distrugge, oppure nella targhetta o negli spazi previsti dall'art. 86bis del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n.1215, e dall'allegato IV del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e successiva modificazione, unitamente alle iscrizioni regolamentari;

b) mediante iscrizione su un eventuale documento che accompagna lo strumento, tenuto a disposizione degli incaricati dei controlli metrologici;

c) mediante visualizzazione sul dispositivo indicatore, permanente o richiamabile secondo una procedura descritta nel manuale d'uso, tenuto a disposizione degli incaricati dei controlli metrologici.

ALLEGATO IV

Controlli metrologici

1) Le prove da effettuare sugli strumenti secondo le vigenti disposizioni in materia devono essere, secondo i casi, integrate o sostituite dalle seguenti:

a) accertamento della regolare indicazione della zona di utilizzazione;

b) accertamento della congruità della zona di utilizzazione indicata col luogo di installazione e con il valore di n relativo allo strumento interessato;

c) accertamento dell'esattezza delle indicazioni, qualora le prove siano effettuate in luogo diverso da quello di installazione, con riferimento al valore di g associato alla zona di utilizzazione indicata. A tal fine può essere utilizzata la seguente relazione:

$$L_x = L_y \times g_x/g_y$$

dove:

L_x = indicazione dello strumento su cui è applicata la massa m, nella zona x

L_y = indicazione dello strumento su cui è applicata la massa m, nella zona y

g_x = valore di g associato alla zona x

g_y = valore di g associato alla zona y

99A4515

DECRETO 3 giugno 1999.

Chiusura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione alle imprese commerciali e turistiche del credito d'imposta di cui all'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificato dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che dispone la concessione di un incentivo fiscale per il commercio e il turismo sotto forma di credito d'imposta, con le modalità e i criteri di cui all'art. 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo art. 10;

Vista la circolare n. 910026 del 5 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1999, recante: «Indicazioni necessarie alla riattivazione dell'intervento previsto dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449», per la concessione di incentivi fiscali per i settori del commercio e del turismo;

Visto il decreto del 17 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1998, con il quale sono stati sospesi, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1999, i termini per la presentazione delle richieste di agevolazioni in questione, che pertanto potevano essere ripresentate a decorrere dal 1° aprile 1999;

Visto il comma 4 dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato renda la data dell'accertato esaurimento dei fondi con un comunicato da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e che da tale data non possono essere presentate dichiarazione per ottenere i benefici in questione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Considerato che è stato accertato che le domande di concessione delle agevolazioni in questione finora pervenute esauriscono tutti i fondi disponibili sull'esercizio 2000;

Decreta:

A seguito dell'accertato esaurimento dei fondi, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* non possono essere presentate le richieste per la concessione del credito di imposta alle imprese del commercio e del turismo di cui all'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Roma, 3 giugno 1999

Il direttore generale: SAPPINO

99A4547

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Eco», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro - degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Eco», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Fanca Carlucci in data 25 giugno 1985 repertorio n. 7161, registro società n. 7418/85, tribunale di Roma B.U.S.C. n. 29064/214261.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 maggio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A4539

DECRETO 14 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Vittoria», in Melfi.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridca;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'Autorità amministativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e direzione degli affari generali e del personale divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria relativo alla società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della seguente società cooperativa:

società cooperativa «Vittoria», con sede in Melfi, costituita per rogito notaio Angelo Dorsa in data 27 febbraio 1974, registro società n. 509 del tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 857.

Potenza, 14 maggio 1999

Il dirigente reggente: GRIPPA

99A4557

DECRETO 17 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edil Giano», società cooperativa a responsabilità limitata, in Ancona.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 26 ottobre 1998 e del successivo accertamento a seguito diffida in data 28 aprile 1999, dalle quali si rileva che la società cooperativa edilizia appresso indicata trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Edil Giano», società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ancona, costituita per rogito notaio Enrico Falsini in data 16 febbraio 1971, repertorio n. 10845, registro società n. 5179, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 1234/113630.

Ancona, 17 maggio 1999

Il direttore: FORMENTINI

99A4558

DECRETO 20 maggio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NUORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale e stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 9, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «Il Melograno a r.l», con sede in Nuoro, costituita in data 14 aprile 1962, rogito notaio Serra, repertorio n. 28065, registro società n. 646 del tribunale di Nuoro, B.U.S.C. n. 102/77232;

2) società cooperativa edilizia «Giotto a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 8 maggio 1974, rogito notaio Serra, repertorio n. 111569, registro società n. 731 del tribunale di Nuoro, B.U.S.C. n. 779/135326;

3) società cooperativa edilizia «Su Nuraghe a r.l.», con sede in Sindia (Nuoro), costituita in data 30 dicembre 1982, rogito notaio Lettera, repertorio n. 20223, registro società n. 2431 del tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 1173/198005;

4) società cooperativa edilizia «Il Giardino a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 18 giugno 1987, rogito notaio Mazza, repertorio n. 7441, registro società n. 2261 del tribunale di Nuoro, B.U.S.C. n. 1360/230612.

Nuoro, 20 maggio 1999

Il direttore: BLASINA

99A4522

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 23 aprile 1999.

Aggiornamento dei coefficienti tabellari di rivalutazione reddituali per l'uniformità di trattamento in materia di contributi universitari.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari», ed in particolare l'art. 3, comma 11 e la relativa tabella n. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1997, n. 306 «Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari», ed in particolare l'art. 3, comma 3;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'art. 39 e l'art. 47, comma 3;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998, con il quale sono state aggiornate le tabelle numeri 1, 2 e 3, parte integrante del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997;

Considerata l'esigenza di garantire il rispetto dei termini per la pubblicazione dei bandi e la tempestiva erogazione dei relativi interventi;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui alla tabella n. 1 allegata al decreto ministeriale 26 maggio 1998 citato in premessa, restano confermate anche per l'anno accademico 1999/2000.

La tabella n. 2 è annullata. Per la valutazione dei redditi derivanti da impresa agricola e/o di allevamento, anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione I.V.A., è assunta la base imponibile determinata ai fini dell'applicazione dell'IRAP al netto dei costi relativi al personale a qualunque titolo utilizzato.

In attesa dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in premessa citato, la tabella n. 3, di cui al predetto decreto ministeriale 26 maggio 1998, è sostituita dalla annessa tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto sono applicate a partire dall'anno accademico 1999/2000.

I bandi già approvati alla data di emanazione del presente decreto, restano in vigore per l'anno accademico 1999/2000.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1999

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1999
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 34

ALLEGATO

COEFFICIENTE DI CORREZIONE IN RELAZIONE AL VALORE DEL REDDITO MEDIO NAZIONALE A PARITÀ DI POTERE D'ACQUISTO

TABELLA N. 3

NAZIONE	Coeff. rival.
Afganistan	25,22
Albania	7,07
Algeria	3,59
Angola	10,97
Antigua/Barbuda	2,21
Arabia Saudita	2,37
Argentina	2,37
Armenia	9,14
Australia	1,03
Azerbaijan	13,79
Bahamas	1,28
Bahrein	1,22
Bangladesh	14,60
Barbados	1,78
Belarus	4,59
Belize	3,59
Benin	11,21
Bhutan	14,60
Bolivia	7,71
Botswana	3,60
Brasile	3,40
Brunei	0,65
Bulgaria	4,38
Burchina Faso	25,73
Burundi	37,57
Cambogia	18,17
Camerun	8,57
Canada	0,92
Capo Verde (isole)	7,72
Chad	17,21

NAZIONE	Coeff. rival.
Cile	2,03
Cina (Repubblica Popolare Cinese)	6,87
Cipro	1,51
Colombia	3,18
Comoro (isole)	15,32
Congo	7,90
Congo (Repubblica Democratica)	56,83
Corea del Nord - Repubblica Popolare Corea	4,97
Corea del Sud - Repubbica. DI. Corea	1,74
Costa D'Avorio	11,65
Costa Rica	3,38
Croazia	5,08
Cuba	6,51
Dominica	3,14
Ecuador	4,38
Egitto	5,27
El Salvador	7,73
Emirati Arabi Uniti	1,12
Eritrea	20,52
Estonia	4,97
Etiopia	44,34
Fiji (isole)	3,28
Filippine	7,30
Gabon	5,36
Gambia	21,28
Georgia	14,52
Ghana	9,93
Giamaica	5,31
Giappone	0,92
Gibuti	15,52
Giordania	4,82
Grenada	3,72
Guatemala	5,48
Guinea	17,71
Guinea Equatoriale	11,78
Guinea-Bissau	24,88
Guyana	6,29
Haiti	22,00
Honduras	10,20
Hon Kong, Cina	0,88
India	14,19
Indonesia	5,08
Iran	3,68
Iraq	6,36
Islanda	0,96
Isole Mauritius	1,52
Isole Salomone	9,05
Israele	1,21
Kazakistan	6,64
Kenya	14,03
Kuwait	0,85
Kyrgyzstan	10,47
Laos	7,85
Latvia	6,16
Lesotho	15,64
Libano	4,05
Liberia	23,93
Libia	3,20
Lituania	5,25
Macedonia	4,97
Madagascar	29,98
Malawi	26,10
Malaysia	2,11
Maldive (isole)	5,70
Mali	35,71
Malta	1,52
Marocco	5,80
Mauritania	12,44
Messico	2,98
Moldavia	13,04
Mongolia	5,15
Mozambico	21,04
Myanmar	17,85
Namibia	4,98
Nepal	17,62
Nicaragua	10,98
Niger	26,37
Nigeria	15,89
Nuova Zelanda	1,17
Oman	2,15
Pakistan	9,13
Panama	3,22
Papua Nuova Guinea	8,07
Paraguay	5,63
Perù	5,12
Polonia	3,71
Qatar	1,02
Repubblica Centro Africana	18,47
Repubblica Ceca	2,06
Repepubblica Dominicana	5,14
Romania	4,55
Russia (Federazione)	4,45
Ruanda	57,31
Saint Kitts e Nevis	1,99
Saint Vincent	3,38
Samoa (Western)	6,84
Santa Lucia	3,09
Sao Tome e Principe	11,57
Senegal	11,12
Seychelles	2,62
Sierra Leone	32,28
Singapore	0,89
Siria	3,75
Slovacca Repubblica	2,76
Slovenia	1,90
Somalia	28,33
Spagna	1,36
Sri Lanka	5,92
Sud Africana Repubblica	4,65
Sudan	18,17
Suriname	4,15
Svizzera	0,81
Swaziland	6,83
Tailandia	2,61
Tajikistan	21,39
Tanzania	31,72
Togo	17,29
Trinidad e Tobago	2,14
Tunisia	3,83
Turchia	3,66
Turkmenistan	8,60
Ucraina	8,54
Uganda	13,60
Ungheria	2,97
Uruguay	2,94
USA	0,75
Uzbekistan	8,49
Vanuato	8,05
Venezuela	2,49
Vietnam	16,32
Yemen	23,57
Zaire	47,03
Zambia	2,05
Zimbabwe	9,45

Elaborazione dati tratti da: Pubblicazione annuale dell'ONU del 1998, riferita ai redditi del 1995: UNDP (United Natios Development Programme).

99A4559

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 26 aprile 1999.

Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata «Portofino».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

D'intesa con il Ministro del tesoro;

Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro delle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e, in particolare gli articoli 8 e 18;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 2 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono traferite al Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi in campo ambientale», ed in particolare l'art. 2;

Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 16 giugno 1992;

Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare;

Visti i pareri dei comuni di Portofino, Camogli e Santa Margherita Ligure;

Vista la nota n. 98830/1134 dell'8 settembre 1997 con la quale la regione Liguria ha chiesto di modificare l'originaria proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto il parere favorevole espresso dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti in data 6 novembre 1997, sulla predetta proposta di modifica;

Vista la nota n. SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera del comitato per le aree naturali protette di approvazione dell'aggiornamento per l'anno 1996 del programma triennale per le aree naturali protette 1994/1996;

Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro prot. n. 112845 del 18 marzo 1998;

Visto il proprio decreto ministeriale in data 6 giugno 1998, istitutivo dell'area marina protetta denominata Portofino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 13 agosto 1998;

Viste le ulteriori richieste di modifica ed integrazione avanzate dagli enti locali interessati e dalla regione Liguria;

Ravvisata l'opportunità di provvedere all'integrale sostituzione del citato decreto;

Sentito il parere espresso nella seduta del 22 aprile 1999 della conferenza unificata, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo 15 marzo 1998, n. 112;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, l'area naturale marina protetta denominata «Portofino».

Art. 2.

1. Con riferimento alla cartografia allegata, l'area naturale marina protetta «Portofino» è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

	Latitudine	Longitudine
A)	44° 19' 12" N	09° 12' 52" E
B)	44° 18' 20" N	09° 13' 10" E
V)	44° 18' 11" N	09° 12' 46" E
Z)	44° 18' 09" N	09° 12' 54" E
C)	44° 18' 11" N	09° 13' 13" E
D)	44° 17' 43" N	09° 13' 22" E
E)	44° 18' 32" N	09° 10' 25" E
F)	44° 18' 50" N	09° 10' 34" E
G)	44° 18' 53" N	09° 10' 28" E
H)	44° 18' 35" N	09° 10' 13" E
I)	44° 18' 50" N	09° 09' 18" E
L)	44° 19' 13" N	09° 08' 29" E
M)	44° 19' 33" N	09° 08' 44" E
N)	44° 19' 26" N	09° 09' 01" E
O)	44° 19' 31" N	09° 09' 04" E
P)	44° 19' 38" N	09° 08' 47" E
Q)	44° 19' 48" N	09° 08' 55" E
R)	44° 20' 46" N	09° 09' 10" E
S)	44° 20' 46" N	09° 09' 20" E

Non fanno parte dell'area marina protetta di «Portofino» e non sono, pertanto, assoggettati ai vincoli di cui al presente decreto il canale di accesso e la rada di Portofino, il canale di accesso e la rada di S. Fruttuoso, il canale di accesso e la rada di Porto Pidocchio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 11, del presente decreto.

Art. 3.

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta «Portofino», in particolare, persegue:

a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona;

c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;

d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Sempre nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivi gestiti prioritariamente da cittadini residenti nei comuni di Portofino, Camogli e Santa Margherita Ligure.

Art. 4.

1. All'interno dell'area naturale marina protetta «Portofino», per come individuata e delimitata all'art. 2, sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, sono vietate:

a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

b) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

c) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

d) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

2. La zona A di riserva integrale, che comprende il tratto di mare da Punta Torretta a Punta del Buco (Cala dell'Oro), è delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
T)	44° 18' 55" N	09° 09' 26" E
U)	44° 18' 44" N	09° 10' 00" E

3. In zona A, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:

a) l'asportazione, anche parziale, ed il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali;

b) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo;

c) la balneazione;

d) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata.

4. In zona A è, invece, consentito l'accesso unicamente alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso ed a quelli di appoggio ai programmi di ricerca scientifica nei modi esplicitamente autorizzati dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta.

5. La zona B di riserva generale, che comprende il tratto di mare da Punta di Portofino a Punta della

Chiappa, fatto salvo il corridoio di accesso e la rada di S. Fruttuoso, è delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine —	Longitudine —
D)	44° 17' 43" N	09° 13' 22" E
E)	44° 18' 32" N	09° 10' 25" E
F)	44° 18' 50" N	09° 10' 34" E
G)	44° 18' 53" N	09° 10' 28" E
H)	44° 18' 35" N	09° 10' 13" E
I)	44° 18' 50" N	09° 09' 18" E
L)	44° 19' 13" N	09° 08' 29" E

6. In zona B, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati:

a) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto al comma 4 ed al successivo comma 7, lettere *b), e)* e *f)*;

b) la navigazione a motore, fatto salvo quanto previsto al comma 4 ed al successivo comma 7, lettere *a), b), e)* e *f)*;

c) l'ormeggio non regolamentato;

d) la pesca subacquea.

7. In zona B, oltre a quanto indicato al comma 4 del presente articolo, è invece consentito:

a) l'accesso ad ogni tipo di natante da diporto, di cui all'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1994, n. 498, con l'utilizzo di remi o di vela oppure anche con impiego di motore con velocità massima di 5 nodi ma, in quest'ultimo caso, al solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare, gli ormeggi regolamentati di cui all'art. 4, comma 7, lettera *c)*;

b) l'accesso e l'ancoraggio alle imbarcazioni a motore per il solo esercizio della pesca professionale, riservata ai pescatori residenti nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, con sede nei comuni territorialmente interessati, alla data del 1° agosto 1998, con i mezzi selettivi e nei luoghi autorizzati dall'ente gestore dell'area marina protetta;

c) l'ormeggio alle strutture galleggianti ed a quelle fisse a terra appositamente predisposte dall'ente gestore;

d) la balneazione;

e) l'accesso e l'ancoraggio ad imbarcazioni, fino a 12 metri di lunghezza e con velocità massima di 5 nodi, per visite subacquee guidate, organizzate, sulla base della regolamentazione dettata dall'ente gestore, da imprese ed associazioni già presenti nei comuni della riserva e in quelli immediatamente confinanti alla data del presente decreto. L'accesso e l'ancoraggio alle condizioni di cui sopra è consentito altresì ad imprese ed associazioni che entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto provvedano ad associarsi ad imprese o associazioni operanti nel settore subacqueo, già presenti alla data del 1° agosto 1998 nei comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure e Camogli;

f) l'accesso e l'ancoraggio in numero massimo di trenta imbarcazioni al giorno, ai natanti privati a remi o a vela di cui all'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1994, n. 498, oppure anche con impiego di motore alla velocità massima di cinque nodi, solo per l'ancoraggio delle aree individuate dall'ente gestore su indicazione della commissione tecnico-scientifica. In tale aree potranno effettuarsi immersioni subacquee specificamente autorizzate dall'ente medesimo, in un numero massimo di novanta subacquei al giorno.

I proprietari dei natanti saranno responsabili in solido del rispetto delle norme di tutela ambientale, anche da parte delle persone trasportate, sia durante le fasi di avvicinamento sia durante l'immersione;

g) il prelievo di organismi e minerali, per soli motivi di studio, esplicitamente autorizzato dall'ente gestore;

h) l'attività di pesca sportiva da riva con canna senza mulinello e l'attività di pesca sportiva da natante con uso di canna e lenza da fermo, esercitate dai residenti nei comuni territorialmente interessati.

8. La zona C di riserva parziale, che comprende il tratto di mare da Punta Pedale alla Punta Portofino, fatto salvo il corridoio di accesso e la rada di Portofino, e da Punta della Chiappa a Punta Cannette, fatto salvo il corridoio di accesso e la rada di Porto Pidocchio, è delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine —	Longitudine —
A)	44° 19' 12" N	09° 12' 52" E
B)	44° 18' 20" N	09° 13' 10" E
V)	44° 18' 11" N	09° 12' 46" E
Z)	44° 18' 09" N	09° 12' 54" E
C)	44° 18' 11" N	09° 13' 13" E
D)	44° 17' 43" N	09° 13' 22" E
L)	44° 19' 13" N	09° 08' 29" E
M)	44° 19' 33" N	09° 08' 44" E
N)	44° 19' 26" N	09° 09' 01" E
O)	44° 19' 31" N	09° 09' 04" E
P)	44° 19' 38" N	09° 08' 47" E
Q)	44° 19' 48" N	09° 08' 55" E
R)	44° 20' 46" N	09° 09' 10" E
S)	44° 20' 46" N	09° 09' 20" E

9. In zona C, oltre a quanto indicato al comma 1, è vietato:

a) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto già previsto dai precedenti commi 4 e 7, lettere *b), e)* e *f),* nonché quanto stabilito al successivo comma 10, lettera *a),* del presente articolo;

b) l'ormeggio non regolamentato;

c) la pesca subacquea.

10. In zona C, oltre a quanto indicato ai commi 4 e 7 del presente articolo è consentito:

a) l'ancoraggio nelle sole aree predeterminate dall'ente gestore, tenuto conto dello stato dei fondali;

b) l'accesso ed il transito alle imbarcazioni da diporto con utilizzo di remi o vela;

c) l'accesso alle imbarcazioni da diporto naviganti a motore aventi lunghezza massima fuori tutto non superiore ai ventiquattro metri e con velocità massima di cinque nodi, al solo fine di raggiungere con rotta perpendicolare gli ormeggi regolamentati e le aree di ancoraggio predeterminate dall'ente gestore;

d) la pesca sportiva effettuata da riva, con lenza e canna anche con mulinello, e da natante, con lenza e canna da fermo, esercitate dai residenti nei comuni interessati ed in quelli immediatamente limitrofi;

e) le attività subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.).

11. La navigazione a motore nella fascia di mare prospiciente l'area marina protetta di «Portofino», per una larghezza di 500 metri a partire dal confine dell'area protetta, dovrà essere effettuata ad una velocità massima di dieci nodi, fatto salvo il transito dei mezzi impiegati per servizio pubblico navale di linea che potranno procedere ad una velocità di trasferimento non superiore a venti nodi.

12. Le attività sopra elencate ai commi 4, 7 e 10, sono provvisoriamente consentite fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7 del presente decreto.

Art. 5.

1. La gestione dell'area naturale marina protetta di Portofino sarà affidata ai sensi di quanto disposto dalla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, così come integrata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 6.

1. All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area naturale marina protetta di «Portofino», ivi compresa l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione, si fa fronte con l'impegno già assunto con il decreto ministeriale emanato in data 6 giugno 1998.

2. Per le attività finalizzate alla gestione ordinaria dell'area marina protetta di «Portofino», si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario successivo, in relazione agli stanziamenti di bilancio sul capitolo 4637 dell'unità previsionale di base 8.1.2.1 «Difesa del mare», una somma non inferiore a L. 500.000.000.

Art. 7.

1. Il regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area naturale marina protetta di «Portofino», formulato entro centottanta giorni dall'ente delegato alla gestione anche sulla base dell'esperienza condotta nell'applicazione provvisoria delle misure di deroga di cui al precedente art. 4, commi 4, 7 e 10, sarà approvato dal Ministero dell'ambiente ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dell'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Nel suddetto regolamento dovrà essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva.

Art. 8.

1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.

Art. 9.

Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto emanato in data 6 giugno 1998.

Roma, 26 aprile 1999

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 1º giugno 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 31

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di tre richieste di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 5 giugno 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogata la legge 3 giugno 1999 num.157, recante 'Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici', limitatamente alle seguenti parti:
-art.1;
-art.2;
-art.3?"

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale, Via di Torre Argentina, 76, 00186 ROMA.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 5 giugno 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventisette cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

<Volete voi che sia abrogata la Legge 3 giugno 1999 n. 157 recante "Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici", limitatamente agli articoli 1, 2 e 3 ?>.

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore, in Via del Seminario, 113 – Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 5 giugno 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventisei cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti parti: Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale."; comma 4, limitatamente alle parole: "in ragione proporzionale mediante riporto tra liste concorrenti", nonché alla parola:", 83"; Articolo 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole: ",comma 1" e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento all'unità superiore."; Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati" e alle parole: "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni"; comma 2, limitatamente alle parole: "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali che si riferiscano a liste,"; Articolo 16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste" e secondo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste"; Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati"; Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole: ", nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore"; Articolo 18-bis; Articolo 19; Articolo 20, comma 1,

limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle parole: "e della lista dei candidati", nonché alle parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali, "; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali,"; comma 6, limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o", nonché alle parole: "la lista o"; e comma 8: "La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25."; Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati presentata", nonché alle parole: " e a ciascuna lista"; Articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; n.1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2), limitatamente alle parole: " e le liste"; n. 3), limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole: "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;"; n. 4): limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 5), limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;"; comma 2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate"; Articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista"; Articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste", nonché alle parole: "analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3), limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 5), limitatamente alle parole: " e delle liste"; Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: " e all'art. 20", nonché alle parole: "o della lista"; ultimo comma, limitatamente alle parole: " e di lista", alle parole: " e delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista", nonché alle parole: " e delle liste"; Articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati"; Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: " e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola", C", alle parole: " e di tutte le liste", nonché alle parole: "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole: "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi."; Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste"; Articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché"; Articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; Articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e

alle parole "o della circoscrizione"; Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e"; Articolo 58, comma 1, limitatamente alle parole: "rispettive", nonché alle parole: "per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole: " e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; Articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista." e alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale"; Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola: "rispettive"; Articolo 68, comma 1, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale"; comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista stessa ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e "; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; Articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: " e delle liste"; comma 2, limitatamente alle parole: "alle liste o"; Articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: " e delle liste"; Articolo 77, comma 1, limitatamente al n. 2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette

nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuno delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;"; al n. 4), limitatamente alle parole: " collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista", nonché alle parole: "In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento" e al n. 5): " comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista."; Articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6 limitatamente alle parole: " e delle liste dei candidati"; Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 83; Articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: "Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati," , alle parole: "spettanti alla lista", nonché alle parole: ", che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo."; Articolo 85; Articolo 86, comma 4, limitatamente alle parole: "nella lista", nonché alle parole: "di lista"; comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo."?".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore, in Via Belsiana, 100– Roma.

99A4583

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 giugno 1999

Dollaro USA	1,0315
Yen giapponese	125,45
Dracma greca	324,00
Corona danese	7,4302
Corona svedese	8,9115
Sterlina	0,64120
Corona norvegese	8,2275
Corona ceca	37,486
Lira cipriota	0,57767
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,41
Zloty polacco	4,1335
Tallero sloveno	194,5196
Franco svizzero	1,5877
Dollaro canadese	1,5233
Dollaro australiano	1,5837
Dollaro neozelandese	1,9444
Rand sudafricano	6,3767

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A4584

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tiazolidin».

Con decreto n. 805/R.M.218/D353 del 2 giugno 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

TIAZOLIDIN:

os 8 flaconcini 10 ml, A.I.C. n. 023590 019;

os 20 flaconcini 10 ml, A.I.C. n. 023590 021.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Solvay Pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A4552

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Difmecor».

Con decreto n. 805/R.M.218/D354 del 2 giugno 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

DIFMECOR:

30 confetti 50 mg, A.I.C. n. 024342 014;

50 confetti 50 mg, A.I.C. n. 024342 026.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Solvay Pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A4551

Riconoscimento della personalità giuridica della Società culturale italiana veterinari per animali da compagnia - S.C.I.V.A.C., in Cremona.

«Con decreto ministeriale 10 maggio 1999 è riconosciuta la personalità giuridica della società culturale italiana veterinari per animali da compagnia - S.C.I.V.A.C. - con sede in Cremona e contestualmente è approvato il relativo statuto, che fa parte integrante del decreto stesso, composto di 24 articoli, debitamente vistato».

99A4527

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione denominata «Amici dell'Università», in Bolzano

Con decreto ministeriale 17 maggio 1999 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione denominata «Amici dell'Università», con sede in Bolzano, e ne è stato approvato lo statuto.

99A4525

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «S.A.C.I.D.A. - Gebelia società agricola cooperativa fra i colonizzatori italiani d'Africa», in Anzio.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1999 il dott. Orazio Lauri è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «S.A.C.I.D.A. - Gebelia società agricola cooperativa fra i colonizzatori italiani d'Africa», con sede in Anzio (Roma), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 7 ottobre 1959, in sostituzione del sig. Mannella Raffaele, dimissionario.

99A4526

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 26057 del 14 aprile 1999 è autorizzata per il periodo dal 1° maggio 1996 al 31 gennaio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.P. Medicali articoli parafarmaceutici ora Artsana S.p.a., con sede in Como e unità di Casnate (Como), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 9 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 27 unità su un organico complessivo di 235 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.P. Medicali articoli parafarmaceutici ora Artsana S.p.a., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26169 del 22 aprile 1999 è autorizzata per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 gennaio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stamperia Emme, con sede in Fino Mornasco (Como), e unità di Fino Mornasco (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità su un organico complessivo di 85 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stamperia Emme, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26170 del 22 aprile 1999 è autorizzata per il periodo dal 17 novembre 1998 al 16 novembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova American Laundry, con sede in Melito di Napoli (Napoli), e unità di Melito di Napoli (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 130 unità su un organico complessivo di 221 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova American Laundry, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26171 del 22 aprile 1999 è autorizzata per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irti Lavori, con sede in Sassa Scalo (L'Aquila), e unità di Sasso Scalo (L'Aquila), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità su un organico complessivo di 166 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irti Lavori, a corrispondere il particolare beneficio

previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26172 del 22 aprile 1999 è autorizzata per il periodo dal 6 aprile 1998 al 12 novembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tectubi, con sede in Podenzano (Piacenza), e unità di Podenzano e Castelsangiovanni (Piacenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 40 unità su un organico complessivo di 229 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tectubi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26173 del 22 aprile 1999 è autorizzata per il periodo dal 15 febbraio 1996 al 14 febbraio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pascucci Giuseppe, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), e unità di c/o Fincantieri - Castellammare di Stabia (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 48 unità su un organico complessivo di 48 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Pascucci Giuseppe, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26174 del 22 aprile 1999 è autorizzata per il periodo dal 15 febbraio 1995 al 14 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascucci Giuseppe, con sede in Castellamare di Stabia (Napoli), e unità di c/o Fincantieri - Castellammare di Stabia (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 49 unità su un organico complessivo di 49 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascucci Giuseppe, a corrispondere i particolari benfici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 26175 del 22 aprile 1999 a seguito dell'accertamento delle, esigenze di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale, datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 21 della legge 23 luglio 1991.n. 223, in favore di un numero massimo di 2 lavoratori, dipendenti dalla ditta Rinascita, Società Cooperativa Interregionale a.r.l., con sede in Gonzaga (Mantova), e unità di Derovere (Cremona) per il periodo dal 2 novembre 1995 al 31 gennaio 1996.

99A4283

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione della fusione per incorporazione, ivi inclusi i contratti in regime di libera prestazione dei servizi per i rischi situati in Italia, dell'impresa UAP Iberica Compañia de Seguros Generales Y Reaseguros S.A. nell'impresa Axa Gestion de Seguros Y Reaseguros S.A. ai sensi dell'art. 3.1.6 del protocollo d'intesa tra Autorità di vigilanza degli Stati membri della Comunità europea per l'applicazione delle terze direttive.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di vigilanza delle assicurazioni spagnola ha approvato la fusione per incorporazione, ivi inclusi i contratti in regime di libera prestazione dei servizi per i rischi situati in Italia, dell'impresa UAP Iberica Compañia de Seguros Generales Y Reaseguros S.A. nell'impresa Axa Gestion de Seguros Y Reaseguros S.A.

A seguito di detta operazione la società incorporante ha modificato la propria denominazione sociale in: Axa Aurora Iberica S.A. de Seguros Y Reaseguros.

La fusione per incorporazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

99A4528

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, riguardante: «Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 12 aprile 1999).

Nella tabella relativa alle visite di revisione, allegata al decreto citato in epigrafe, alla pag. 7, secondo riquadro, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del punto 2, le parole «Addetto gestione personale viaggiante» e, conseguentemente, l'indicazione di statura «1,60», sono soppresse.

99A4553

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della difesa concernente: «Conferimento di ricompensa al valor militare per attività partigiane». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 17 maggio 1999).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella prima colonna della pag. 75, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... ha concorso a riconquistare alla Patria.», leggasi: «... ha concorso a riconquistare alla Patria *la perduta libertà. Febbraio 1944-25 aprile 1945.*».

99A4554

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	508.000
- semestrale	L.	289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	416.000
- semestrale	L.	231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	115.500
- semestrale	L.	69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	107.000
- semestrale	L.	70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	273.000
- semestrale	L.	150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	106.000
- semestrale	L.	68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	267.000
- semestrale	L.	145.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.097.000
- semestrale	L.	593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	982.000
- semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

* 4 1 1 1 0 0 1 3 1 0 9 9 *

L. 1.500
€ 0,77